

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	18
DIFESA (IV)	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	37
FINANZE (VI)	»	39
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	60
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	70
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	77
AFFARI SOCIALI (XII)	»	82
AGRICOLTURA (XIII)	»	83
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	98
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	104

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+ Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro della Difesa, sulle linee programmatiche del suo dicastero
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) 3

AUDIZIONI

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati Gianluca RIZZO. — Interviene il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini.

La seduta comincia alle 8.45.

Seguito dell'audizione del Ministro della Difesa, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi il seguito dell'audizione, precisando che l'odierna seduta è dedicata alla replica del Ministro e che potrà accettare nuove iscrizioni a parlare solo se ciò risulterà possibile in relazione all'inizio dei lavori dell'Assemblea e, comunque, per interventi molto brevi.

Il Ministro Lorenzo GUERINI svolge la sua replica, rispondendo alle domande poste nella scorsa seduta, e fornisce ulteriori delucidazioni.

Dopo un intervento del deputato Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sull'ordine dei lavori, intervengono la deputata Alessandra ERMELLINO (M5S), la senatrice Isabella RAUTI (FdI), il deputato Giovanni RUSSO (M5S), i senatori Stefania PUCCIARELLI (LEGA) e Maurizio GASPARRI (FI), i deputati Alberto PAGANI (PD), Luigi IOVINO (M5S) e ancora Roberto Paolo FERRARI (LEGA).

Il Ministro Lorenzo GUERINI svolge ulteriori considerazioni, anche in risposta ai quesiti testé posti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia il Ministro e tutti i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'OSCE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi » 4

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 4

ALLEGATO (*Parere approvato*) 12

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti. Emendamenti C. 2222-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito esame e conclusione – Parere*) 11

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'OSCE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, illustrando il contenuto del decreto-legge, che si compone di 60 articoli, ripartiti in 5 Capi, rileva come il Capo I del decreto,

recante misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, comprenda gli articoli da 1 a 23.

L'articolo 1 disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In particolare, le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell'accollo tributario sono irrogate entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).

L'articolo 2 inserisce tre nuovi commi (2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*) all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, le quali stabiliscono l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.

L'articolo 3, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito ed estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

L'articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio.

L'articolo estende inoltre l'inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che

vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

L'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (cosiddetto testo unico accise), volte, nel loro complesso, a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise.

L'articolo 6 modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti.

L'articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere l'accisa.

L'articolo 8 prevede che, dal 2020, sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.

L'articolo 9 affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

L'articolo 10 obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) a dotarsi del cosiddetto sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30 giugno 2020.

L'articolo 11 affida a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento ammi-

nistrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.

L'articolo 12 introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; essi devono inoltre trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

L'articolo 13 modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust esteri a residenti italiani.

In particolare, la disposizione prevede che i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del trust. Ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito.

L'articolo 14 consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria (per la sola Guardia di finanza) e con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati.

L'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria adempiano all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettro-

nica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

L'articolo 16 differisce al 1° luglio 2020 l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia. La norma prevede che bozza della dichiarazione annuale dell'IVA sia invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

L'articolo 17 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche; viene altresì ridotta la misura delle sanzioni dovute.

L'articolo 18 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L'articolo 19 esclude dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).

L'articolo 20 introduce una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Si dispone una moratoria di sei mesi per l'applicazione delle predette sanzioni, in ipotesi specificamente indicate dalla legge.

L'articolo 21 prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati.

L'articolo 22 introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020; esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

L'articolo 23 disciplina in norma primaria le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito.

L'importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Il Capo II, recante disposizioni in materia di giochi, comprende gli articoli da 24 a 31.

L'articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere.

L'articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi *amusement with prizes* (AWP) di «vecchia generazione», fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. AWPR). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.

L'articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le *new slot* e al 9 per cento per le *videolottery*.

L'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico.

L'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali.

L'articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico.

L'articolo 31 affida a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva.

Il Capo III, recante ulteriori disposizioni fiscali, comprende gli articoli da 32 a 38.

L'articolo 32 interviene a limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'IVA, specificando che in tale

perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1.

L'articolo 33 differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania.

L'articolo 34 proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario.

L'articolo 35 modifica, ampliandolo, l'ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES senza i limiti di legge (articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.

L'articolo 36 interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001.

L'articolo 37 posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute in virtù della cosiddetta « rottamazione-ter » delle cartelle esattoriali, di cui al decreto-legge n. 119 del 2018.

L'articolo 38 istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020.

I comuni cui spetta il gettito dell'imposta, nonché i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento e la quota del gettito spettante, sono individuati con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, da cui dipende l'Istituto idrografico della Marina, dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta

della Conferenza il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Il Capo IV, recante modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia, è composto dal solo articolo 39, il quale inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità ed introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata).

La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente. Le disposizioni dell'articolo 39 sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in legge del decreto.

Il Capo V, recante ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili) comprende gli articoli da 40 a 60.

L'articolo 40 è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 41, al comma 1, dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l'anno 2019. Il comma 2 prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della *blockchain*. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

Per quanto riguarda gli ambiti di diretta competenza della I Commissione,

richiama l'articolo 42, il quale incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni dall'articolo 15, comma 3, dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (recante il testo unico ordinamento enti locali), nell'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

L'articolo 43 stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applichi un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento).

Inoltre la norma prevede che i predetti enti possano usare proprie risorse anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 44 dispone l'abrogazione del comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. La disposizione sopprime, tra l'altro, la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero che l'operazione di permuta possa avere ad oggetto immobili già in uso governativo.

L'articolo 45 dispone il differimento dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021. Alla stipula del nuovo patto si deve procedere mediante il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni pena il mancato accesso delle regioni agli incrementi stabiliti per il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2020 e 2021.

L'articolo 46 rinvia di un anno, dal 2020 al 2021, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011 di attuazione della legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, diretti ad assicurare autonomia di entrata alle Regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali.

L'articolo 48 modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, in seguito ai commi 902-904 della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019).

L'articolo 49 reca misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni, per interventi territoriali, e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale.

L'articolo 50 detta disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione.

L'articolo 51 prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, al Consiglio di Stato, all'Avvocatura dello Stato, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, a INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA).

L'articolo 52 reca disposizioni che prevedono che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, siano concesse nella forma anche di contributo, nonché le relative norme di copertura.

L'articolo 53 stanziava risorse pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

L'articolo 54 prevede la concessione per l'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a.

e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali.

L'articolo 55 novella l'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, sostituendone il comma 1, al fine di autorizzare il Ministero della difesa – d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze – a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli « accordi GtoG », volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare.

L'articolo 56 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni che non hanno potuto accedere negli scorsi anni al fondo perequativo regionale.

Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno quantificati annualmente con legge di bilancio.

L'articolo 57 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire, nel 2019, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, e allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuare mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020. Viene inoltre esclusa, a decorrere dal 2020, l'applicabilità delle norme vigenti per il contenimento delle spese di formazione a regioni, enti locali e organismi ed enti strumentali.

L'articolo 58 modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata

dell'acconto IRPEF, IRES e IRAP, per i soggetti (esercenti di attività di impresa, arti o professioni) per i quali trovano applicazione gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

L'articolo 59 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Si provvede, inoltre, alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e al reperimento delle risorse da porre a copertura.

L'articolo 60 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » attribuito alla competenza legislativa statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Assumono anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, altre materie di competenza esclusiva statale come la tutela della concorrenza e la perequazione delle risorse finanziarie (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e l'ordinamento civile e penale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

Rileva quindi come alcune previsioni del provvedimento attengano invece a materie di competenza legislativa concorrente, quali il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e le grandi reti di trasporto e di navigazione (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) ovvero di competenza residuale regionale come il trasporto pubblico locale (ai sensi

dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.

Emendamenti C. 2222-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri

sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2222-A, di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

richiamato, per quanto riguarda gli ambiti di diretta competenza della I Commissione, l'articolo 42, il quale incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni;

evidenziato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

rilevato come assumano altresì rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, altre materie di competenza legislativa esclusiva statale quali « tutela della concorrenza » e « perequazione delle risorse finanziarie » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione) e « ordinamento civile e penale » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), nonché di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, quali le materie « sostegno all'innovazione dei settori produttivi » e « grandi reti di trasporto e di navigazione » (di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione), ovvero di competenza residuale regionale, quale la materia « trasporto pubblico locale » (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	16

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre scorso.

Roberto TURRI (LEGA), osservando che la Commissione di merito non ha ancora esaminato l'articolo 39 del decreto-legge in esame, il cui contenuto investe profili di competenza della Commissione Giustizia, chiede che la Commissione rinvii alla seduta di domani l'espressione del proprio parere, evidenziando, inoltre, l'assenza del rappresentante del Governo.

Franco VAZIO, *presidente*, ritiene che la richiesta avanzata dall'onorevole Turri, e ancor prima, nella seduta del 26 novembre scorso dalla collega Bartolozzi, sia ragionevole. Ciò nonostante, ritiene che la Commissione possa esprimere il parere sul testo originario del decreto-legge, riservandosi, comunque, la possibilità di tornare a pronunciarsi sul testo del decreto-legge come eventualmente modificato, qualora la Commissione di merito dovesse trasmetterlo per il parere. Per quanto attiene all'assenza del rappresentante del Governo, propone che il relatore formuli comunque la proposta di parere sul provvedimento in esame in attesa dell'imminente arrivo del sottosegretario.

La Commissione consente.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Franco VAZIO, *presidente*, constatato il perdurare dell'assenza del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta in attesa del suo arrivo.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS si scusa per il ritardo dovuto ad un disguido.

Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente che Forza Italia è contraria all'impianto del decreto legge in esame per quanto attiene alla materia giustizia, in quanto lo spirito che anima l'articolo 39 del provvedimento mira a inasprire le pene non solo per i grandi evasori, ma per tutti i cittadini. Sottolinea la contrarietà alle disposizioni dell'articolo 30 sotto tre profili. Ritiene in primo luogo che l'incremento del tasso di criminalità in ambito fiscale sia in contrasto con quanto populisticamente la maggioranza dichiara di voler ottenere, vale a dire la difesa dei cittadini. In secondo luogo, fa notare come l'innalzamento delle pene edittali fino ad un massimo di 8 anni comporterà un ampliamento dell'ambito di applicazione delle intercettazioni. Rileva come tale circostanza sia particolarmente grave, in quanto l'ordinamento prevede per l'evasione fiscale il sistema del doppio binario, in base al quale al procedimento penale si affianca quello tributario, per cui, una volta acquisite, le intercettazioni confluiranno nel procedimento tributario anche dopo l'assoluzione in sede penale. In terzo luogo, ritiene che l'innalzamento delle pene, con il conseguente ampliamento dell'applicazione delle intercettazioni, determinerà un aumento delle indagini che contribuirà a ingolfare ancor di più i tribunali, rendendo il carico di lavoro ingestibile. Ribadisce, quindi, che per tali ragioni il suo gruppo parlamentare non può che essere molto critico nei confronti dell'articolo 39 del decreto-legge in discussione. Ciò premesso, desidera comunque sottolineare il suo apprezzamento per lo sforzo profuso dal relatore nell'elaborazione della proposta di parere con la quale tenta di limitare i danni, prevedendo che per fattispecie meno gravi siano previste sanzioni meno dure. A tale proposito fa notare come occorra garantire, quando si incide sulle sanzioni penali, un raccordo con l'intero sistema: a tale proposito evidenzia come sia irragionevole prevedere per il reato di omicidio stradale, che viola

il bene primario della vita, la pena della reclusione da 2 a 7 anni, mentre per quello di evasione fiscale superiore ai 100 mila euro, sia contemplata la reclusione fino a 8 anni. Per tale ragione esprime apprezzamento per la prima osservazione della proposta di parere del relatore, che sembra muoversi nell'ottica della ragionevolezza. Esprime altresì un giudizio positivo anche sulla successiva osservazione che limita l'applicabilità della confisca allargata di cui al nuovo articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000 solo in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per i delitti ivi previsti caratterizzati da una condotta fraudolenta. Ciò nonostante, ribadisce la contrarietà del suo gruppo all'impianto dell'articolo 39 del decreto-legge in esame, sottolineando come con le sue disposizioni si colpiranno pesantemente anche tutti quei cittadini che si siano trovati nell'impossibilità di pagare quanto dovuto all'erario. Ritenendo che con le disposizioni in esame la maggioranza colpisca gli imprenditori in difficoltà, preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando di condividere l'impianto dell'articolo 39 in esame che inasprisce le pene per i reati fiscali, pur consapevole che tale inasprimento non può costituire l'unico strumento per combattere l'odioso fenomeno dell'evasione fiscale, anche se la risposta penale non ha un ruolo secondario. Evidenzia come la proposta di parere si muova nel senso di una rimodulazione delle pene, e quindi di una maggiore coerenza tra le diverse fattispecie.

Anna Rita TATEO (LEGA), ribadendo quanto già espresso dal collega Turri in ordine all'opportunità che la Commissione si esprima sul provvedimento all'esito dell'esame in sede referente da parte della Commissione Finanze, ritiene comunque che l'applicazione della confisca allargata sia dannosa in quanto con essa non si fa

distinzione tra gli evasori. In proposito osserva che nell'attuale periodo storico spesso i piccoli evasori sono i titolari di aziende che, a causa della grave crisi economica, sono costretti a non pagare le tasse per continuare a pagare gli stipendi ai propri operai. A suo avviso, il relatore avrebbe dovuto proporre osservazioni più incisive. Per tale ragione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere testé illustrata.

Manfredi POTENTI (LEGA) rileva che una volta convertito in legge il decreto-legge in titolo, l'Italia diventerà il Paese europeo nel quale sono previsti i più pesanti rimedi contro il fenomeno dell'evasione fiscale.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene che l'approccio al problema dell'evasione fiscale da parte della maggioranza dovrebbe essere diverso, prendendo in considerazione, come invece ha fatto il suo gruppo attraverso alcune proposte di legge, anche il fenomeno dell'evasione massiccia di capitali non controllati da parte spesso di società straniere. Invita, quindi, il relatore a valutare l'opportunità di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere, ritenendo che in tal modo si conferirebbe maggiore incisività alla stessa. A suo avviso la ricetta con la quale la maggioranza intende risolvere la problematica, senza peraltro affrontare i problemi reali, si può conte-

nere nello slogan « manette e tasse per gli italiani ». Ritenendo che il provvedimento in discussione sia foriero di grave danno nei confronti delle piccole e medie imprese, preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.

Ingrid BISA (LEGA), nel condividere le osservazioni che i colleghi del suo gruppo hanno già espresso nel corso della seduta, ritiene che la maggioranza non sia pienamente consapevole delle conseguenze dell'intervento in ordine alla confisca allargata. A suo avviso con tale misura si colpiranno i piccoli e medi imprenditori che negli ultimi anni, a seguito della grave crisi economica, hanno avuto problemi di liquidità. Evidenziando come la confisca non abbia carattere punitivo, osserva come a suo avviso per essa non opererebbe il principio della irretroattività della norma incriminatrice e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per i reati commessi antecedentemente la data di entrata in vigore del decreto-legge in discussione. Invita, quindi, il relatore a ragionare su tale aspetto e a rivedere la propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2220 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

considerato che

l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale, e quindi la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata nella richiamata disposizione la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;

rilevato che:

la finalità generale del citato articolo 39, volto a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari, appare condivisibile;

all'interno della riforma dell'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 39 andrebbero tuttavia attentamente valutate le differenze tra le varie fattispecie penali alla luce della loro diversa gravità;

andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere per i delitti tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, come modificato dall'articolo 39, una rimodulazione del massimo edittale della pena per quelle fattispecie ivi contemplate caratterizzate da minore disvalore sociale;

andrebbe altresì valutata l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione della confisca allargata introdotta dal citato articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000 esclusivamente a quei delitti ivi previsti caratterizzati da una condotta fraudolenta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le novelle al decreto legislativo n. 74 del 2000, di cui all'articolo 39 prevedendo una rimodula-

zione del massimo edittale della pena per quelle fattispecie ivi previste caratterizzate da minore disvalore sociale;

b) al medesimo articolo 39, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

prevedere l'applicabilità della confisca allargata di cui al nuovo articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000 solo in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per i delitti ivi previsti caratterizzati da una condotta fraudolenta.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione di rappresentanti del Comitato Atlantico italiano (*Svolgimento e conclusione*) .. 18

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con la deputata arabo-israeliana alla Knesset Aida Tuma-Soliman e con rappresentanti della Rete Romana di Solidarietà con il popolo palestinese 19

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione di rappresentanti del Comitato Atlantico italiano.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio William LUCIOLLI, *presidente del Comitato Atlantico Italiano*, Gabriele CHECCHIA e Giorgio BATTISTI, *componenti del Comitato direttivo del Comitato*

Atlantico, e Simone ZUCCARELLI, *coordinatore nazionale e responsabile del Programma Transatlantico presso il Comitato Atlantico Italiano*, svolgono interventi sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Andrea ORSINI (FI) Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), Yana Chiara EHM (M5S) e Guglielmo PICCHI (LEGA).

Fabrizio William LUCIOLLI, *presidente del Comitato Atlantico Italiano*, Gabriele CHECCHIA e Giorgio BATTISTI, *componenti del Comitato direttivo del Comitato Atlantico*, e Simone ZUCCARELLI, *coordinatore nazionale e responsabile del Programma Transatlantico presso il Comitato Atlantico Italiano*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI INFORMALI

Giovedì 28 novembre 2019.

Incontro con la deputata arabo-israeliana alla Knesset Aida Tuma-Soliman e con rappresentanti della Rete Romana di Solidarietà con il popolo palestinese.

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate (Esame del documento conclusivo e rinvio)	20
ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani): Audizione di rappresentanti dell'Associazione sindacale operatori della Difesa Interforze professione militare (ASSODIPROMIL), del Sindacato italiano autonomo Carabinieri (SIACC) e della Federazione lavoratori militari (FLM) ..	21
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione avvia l'esame.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda, quindi, che la proposta di documento conclusivo è stata avanzata nella riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 13 novembre e che, successivamente, è stata inviata a tutti i componenti della Commissione (*vedi alle-*

gato). Comunica, quindi, che il deputato Ferrari ha fatto pervenire alcune proposte di modifica e integrazioni del documento.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva che l'esigenza di condurre l'indagine conoscitiva è stata avvertita anche a seguito delle analisi che, ad inizio legislatura, i vari Capi di Stato Maggiore delle Forze armate hanno svolto nelle loro relazioni. Rileva, quindi, che le audizioni hanno permesso alla Commissione di verificare che il profilo del volontario a ferma prefissata non appare più attraente e questo anche in considerazione dei sacrifici che lo stile di vita militare comporta rispetto a quello civile. Riassume, quindi, brevemente i punti più salienti della proposta di documento conclusivo e si sofferma, in particolare, sulle soluzioni proposte dai soggetti ascoltati dalla Commissione, evidenziando la necessità di predisporre i necessari strumenti affinché si riesca ad offrire un'opportunità di sbocco lavorativo a quei ragazzi che, dopo aver

trascorso diversi anni nelle Forze armate, non riescono a transitare nel servizio permanente effettivo.

Giovanni RUSSO (M5S) sottolinea come il personale rappresenti l'elemento di maggiore valore e importanza nell'ambito delle Forze armate e concorda sull'esigenza di intervenire per risolvere le problematiche più urgenti che l'attività conoscitiva ha fatto emergere. Auspica, quindi, che sul documento conclusivo si possa registrare un'ampia convergenza.

Salvatore DEIDDA (FDI) richiama l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di modificare la legge n. 244 del 2012, al fine di rinviare di almeno dieci anni gli obiettivi di riduzione degli organici delle Forze armate da questa stessa fissati. Evidenzia quindi come, per quanto riguarda i carabinieri ausiliari, la sinergia che è stata messa in campo insieme al presidente Rizzo abbia consentito di fare approvare un importante atto di indirizzo e invita a proseguire nello stesso spirito di collaborazione che rappresenta un tratto distintivo di questa Commissione.

Alberto PAGANI (PD) evidenzia come nonostante gli sforzi, non sarà comunque possibile assicurare a tutti i volontari la certezza del transito nelle Forze armate o in quelle di polizia. Pertanto, a suo avviso, occorre prestare particolare attenzione a quelle misure che possano favorire il ricollocamento sul mercato del lavoro dei giovani che, terminato il servizio volontario, hanno acquisito formazione militare e nel maneggio delle armi. A questo riguardo, invita i colleghi a non trascurare il rischio che questi giovani possano essere (per disperazione, non certo per vocazione) preda della tentazione di essere reclutati dalla criminalità organizzata.

Antonio DEL MONACO (M5S) sottolinea come la situazione attuale sia frutto di errori commessi in seguito alla sospensione della coscrizione obbligatoria e rimarca la necessità di adottare le opportune iniziative affinché ai giovani volontari

non transitati nel servizio permanente sia data la possibilità di accedere a mestieri e professioni correlati ai servizi resi durante la permanenza nelle Forze armate.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) condivide le considerazioni del collega Pagani e auspica che la Commissione riesca a concretizzare il lavoro svolto con l'indagine conoscitiva, convergendo unitariamente su una serie di iniziative utili.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, auspicando che la proposta di documento possa incontrare un ampio consenso.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 novembre 2019.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani): Audizione di rappresentanti dell'Associazione sindacale operatori della Difesa Interforze professione militare (ASSODIPROMIL), del Sindacato italiano autonomo Carabinieri (SIACC) e della Federazione lavoratori militari (FLM).

L'audizione informale si è svolta dalle 14.55 alle 16.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****Premessa.**

La Commissione difesa della Camera dei deputati, in data 28 novembre 2018, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.

L'esigenza di condurre l'indagine è nata dalla persuasione che, a metà del percorso previsto dalla legge di revisione dello strumento militare (legge n. 244 del 2012), per la prima volta dalla professionalizzazione delle Forze armate sono emersi chiari problemi nel reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1). Ciò, in parte, è dovuto anche all'assenza di uno sbocco professionale conseguente alla venuta a meno dell'istituto della riserva assoluta, che prevedeva il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere delle Forze di polizia.

Più in generale, il profilo del volontario a ferma prefissata non appare più attraente, in quanto, negli ultimi anni, non ha facilitato né il loro inserimento nella pubblica amministrazione, né in quei settori che richiedono specifiche professionalità attinenti alla sicurezza e alla difesa.

È apparso, pertanto, necessario avviare una disamina dei fattori che concorrono al reclutamento, che dovrebbe coniugare l'esigenza di disporre di personale giovane; di avere personale aggiuntivo da destinare a specifiche funzioni di sicurezza; di im-

piegare le risorse più anziane in un'ottica *dual use*, senza dimenticare che in alcune Armi – come quella dell'Aeronautica e della Marina – l'esperienza del tecnico altamente qualificato finisce per andare perduta, a causa del blocco del *turnover* e dei tagli operati a seguito della razionalizzazione dello strumento militare.

Lo scopo dell'indagine era, dunque, di conseguire un quadro più chiaro dello stato del reclutamento nel nostro Paese, per poter successivamente individuare gli strumenti legislativi più adeguati all'esigenza di ciascuna Forza armata e all'efficienza dello strumento militare nel suo complesso, con una particolare attenzione alle risorse umane che ne costituiscono la forza e il nerbo.

Inoltre, l'indagine ha permesso di condurre un approfondimento delle problematiche legate al reclutamento del personale militare, acquisendo elementi conoscitivi analitici sugli esiti del reclutamento stesso, che hanno consentito di svolgere una valutazione sulle varie fasi in cui questo si articola. Di particolare interesse è risultata anche la ricostruzione dei flussi di reclutamento, che ha reso possibile tracciare la provenienza per regione di origine dei volontari di truppa e le successive sedi di prima assegnazione.

Nel corso dell'indagine sono stati ascoltati: il Direttore Generale del Personale Militare (PERSOMIL), Ammiraglio di squadra Pietro Luciano Ricca (16 gennaio 2019); i rappresentanti del COCER-Interforze (17 e 22 gennaio 2019); il Capo del I Reparto Affari giuridici ed economici del Personale dello stato maggiore dell'Esercito, Generale di brigata Gaetano Lunardo e il Capo di

stato maggiore del Comando Scuole dell'Aeronautica militare, Generale di brigata aerea Paolo Tarantino (30 gennaio 2019); il Comandante della Scuola Sottufficiali della Marina militare di Taranto, Contrammiraglio Enrico Giurelli e il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di brigata Marco Mochi (6 febbraio 2019); il Capo di stato maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli (17 aprile 2019); il Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del I Reparto – Personale del Comando generale della Guardia di finanza, Colonnello Vittorio Francavilla (17 aprile 2019); il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Alberto Rosso (18 aprile 2019); il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Generale di corpo d'armata Giovanni Nistri (7 maggio 2019); il Capo di stato maggiore della Marina militare, Ammiraglio di squadra Valter Girardelli (8 maggio 2019); il Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale di corpo d'armata Salvatore Farina (14 maggio 2019); la Ministra della difesa, Elisabetta Trenta (15 maggio 2019); il Direttore del I Reparto Segretariato generale e Direzione nazionale degli armamenti, Dottor Giuseppe Quitadamo e il Capo III Ufficio del Segretariato generale della Difesa, per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, Dottoressa Paola Maja (5 giugno 2019); infine, in chiave internazionale, è stato acquisito anche il contributo dell'addetto per la difesa dell'Ambasciata di Francia in Italia, Contrammiraglio Bernard Abbo (3 luglio 2019).

Capitolo I

L'evoluzione dello strumento militare nazionale e lo stato attuale del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.

1.1 La progressiva trasformazione dello strumento militare: da sistema misto a modello professionale.

Nel corso degli ultimi venti anni, sono state approvate in Italia alcune fonda-

tali ed innovative riforme nel campo della Difesa, che sono da porre in relazione ad altrettanto significativi mutamenti intervenuti nello scenario geo-politico mondiale. In particolare, si sono susseguiti una serie di provvedimenti normativi che, intervenendo in modo riduttivo sulle dotazioni organiche, hanno avviato il passaggio da un modello di Forze armate basato sulla coscrizione obbligatoria, di circa 300.000 unità complessive annue, a modelli di 230.000/250.000 unità (D.lgs. n. 215 del 2001), successivamente ridotte a 190.000 unità, da conseguire entro il 2021, e poi a 150.000 unità, da conseguire entro il 2024 (legge n. 244 del 2012).

La nuova connotazione professionale e volontaria dello strumento militare – avviata con il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, attuativo della delega conferita con la legge 14 novembre 2000, n. 331 – si è realizzata, tuttavia, senza che sia stata abolita integralmente la coscrizione obbligatoria, che è stata soltanto « sospesa » e continua a trovare attuazione in casi eccezionali. Pochi anni prima, la legge 20 ottobre 1999, n. 380 aveva introdotto in Italia il servizio militare femminile in forma volontaria.

Nel 2000, anno di approvazione della richiamata legge n. 331, le Forze armate italiane erano composte da un organico di circa 265 mila uomini, il 44 per cento dei quali costituito da militari di leva. Oltre agli ufficiali, l'85 per cento dei quali in servizio permanente, e ai sottufficiali, integralmente professionisti, vi era già, tra il personale di truppa, una consistente quota di volontari in servizio permanente (13.658 unità) o ferma breve (31.628 unità), figure professionali istituite dal decreto legislativo n. 196 del 1995, che aveva così determinato il passaggio a un modello misto.

1.2 L'introduzione della figura del volontario in ferma prefissata annuale e quadriennale.

La legge 23 agosto 2004, n. 226, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio, ha introdotto la figura del VFP1 (volontario

in ferma prefissata di un anno) in sostituzione di quella del volontario in ferma annuale, che era preesistente, e quella del VFP4 (volontario in ferma prefissata quadriennale), in luogo del volontario in ferma breve (VFB), e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP), prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

La ferma prefissata è strutturata su base modulare, annuale con possibilità di due proroghe di un anno ciascuno a domanda dell'interessato; quadriennale con possibilità di due proroghe biennali, sempre a domanda dell'interessato.

Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, in servizio permanente. Come precisato dal Capo di stato maggiore della difesa, Generale Vecciarelli, nel corso della sua audizione (17 aprile 2019), « questo passaggio è molto selettivo, posto che in media solo un volontario in ferma prefissata su cinque reclutati ogni anno riesce ad accedere al rapporto a tempo indeterminato; questo in ragione del limitato numero di posti disponibili ». In termini numerici, con riferimento alle esigenze del 2018 e al netto delle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, su 10.000 posti a concorso per VFP1, soltanto 2.000 circa accedono successivamente alla ferma quadriennale e, quindi, al servizio permanente. Per il restante personale, l'attuale quadro normativo prevede appositi strumenti per il ricollocamento nel mercato del lavoro, tra i quali la riserva di posti per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, che ad oggi, considerando la media delle assunzioni annue operate negli ultimi anni, consente di stabilizzare solo un ulteriore 30 per cento dei volontari in ferma prefissata.

1.3 La revisione in senso riduttivo dello strumento militare: la legge n. 244 del 2012.

La trasformazione in senso riduttivo dello strumento militare prevista dalla

legge sulla professionalizzazione delle Forze armate è stata ulteriormente rafforzata, tra il 2011 e il 2012, anche a seguito dell'adozione di una serie di misure di contenimento della spesa pubblica che hanno inciso in maniera significativa sul bilancio della Difesa, i cui stanziamenti registravano un *trend* fortemente decrescente già dal 2005, peraltro in concomitanza con il processo di professionalizzazione delle Forze armate (e quindi correlati a maggiori costi per il personale) e con l'accresciuto impiego operativo. In particolare, il decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto una riduzione degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento che, pertanto, con il DPCM 11 gennaio 2013 sono stati riconfigurati nel modello a 170.000 unità (20.432 ufficiali, 57.764 sottufficiali e 91.804 volontari di truppa).

Successivamente, sul finire della XVI legislatura, è stata adottata la legge n. 244 del 2012, sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, nota anche come legge « Di Paola », volta a realizzare, un'ulteriore revisione in senso riduttivo dello strumento militare, al fine di conseguire uno strumento militare più piccolo da un punto di vista numerico, ma più qualificato da un punto di vista della professionalità degli appartenenti alle Forze armate e maggiormente integrato sia al proprio interno, sia a livello europeo e internazionale.

Alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2012 i Marescialli risultavano in esubero di circa 31 mila unità; al contrario, risultava una grave carenza nella categoria dei Sergenti, pari a circa 20 mila unità, a fronte di una previsione di quasi 40 mila. Anche la Truppa risultava squilibrata. I Volontari in servizio permanente, che avrebbero dovuto costituire la spina dorsale delle Forze, risultavano circa un terzo in meno rispetto al numero prefissato. I Volontari in ferma prefissata (annuale e quadriennale), a fronte di un volume organico complessivo di 35 mila unità, risultavano in esubero di circa 12 mila unità.


Con la legge n. 244 fu conferita al Governo un'ampia delega (attuata nella XVII Legislatura) volta alla revisione, in termini riduttivi: dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa; delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare; delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa. In termini concreti, tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega: una contrazione complessiva del 30 per cento delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della Difesa; una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina

militare ed Aeronautica militare), da attuare entro l'anno 2024; una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024; il riequilibrio generale del bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per il settore dell'esercizio e 25 per cento per quello dell'investimento.

Il grafico seguente evidenzia la ripartizione, tra le diverse Forze armate, prevista dalla « legge Di Paola », con l'obiettivo a 150 mila unità, dal quale emerge che l'Esercito assorbe il 60 per cento dell'organico, mentre l'Aeronautica il 22 per cento e la Marina il 18 per cento.

Ripartizione dotazioni organiche Forze armate RIFORMA DI PAOLA

■ ESERCITO ■ MARINA ■ AERONAUTICA



[Fonte: Elaborazione articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare]

Con il decreto legislativo n. 8 del 2014 è stato introdotto l'articolo 798-bis che definisce nel dettaglio le consistenze orga-

niche: 18.300 ufficiali, 40.670 sottufficiali e 91.030 militari di truppa. Rimane, a livello di truppa, un'ossatura basata sul militare


in servizio permanente (56.330 uomini in servizio permanente effettivo contro 34.700 a tempo determinato).

La tabella seguente evidenzia la ripartizione tra le diverse Forze armate e tra i diversi gradi:

	FORZE ARMATE	ESERCIT O	MARIN A	AERONAUTIC A
Ufficiali	18.300	9.000	4.000	5.300
Sottufficiali	40.670	16.170	9.250	15.250
primi marescialli	4.650	1.500	1.350	1.800
marescialli	13.850	4.600	3.950	5.300
sergenti	22.170	10.070	3.950	8.150
Truppa volontari	91.030	64.230	13.550	13.250
in servizio permanente	56.330	41.330	7.950	7.050
in ferma prefissata	34.700	22.900	5.600	6.200
TOTALE	150.000	89.400	26.800	33.800

Con riferimento al grado delle Forze armate si segnala che la categoria dei volontari (VFP1 E VFP4) assorbe il 60 per


cento dell'organico, mentre i sottufficiali il 27 per cento e gli ufficiali il 12 per cento, come evidenziato dal seguente grafico.



[Fonte: Elaborazione articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare]

Più nel dettaglio, considerando che nell'ambito della categoria dei sottufficiali ci sono i primi marescialli, marescialli e sergenti e che nella


categoria dei volontari ci sono quelli in servizio permanente e in ferma prefissata, il grafico sottostante ripartisce ulteriormente:



[Fonte: Elaborazione articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare]

Ciò premesso, rispetto a tali obiettivi le consistenze di personale militare al 31 dicembre 2018 ammontano a circa 169.855 unità (nel totale non sono computati gli allievi delle accademie, quelli delle scuole ma-

rescialli e infine quelli delle scuole militari), rispettivamente, ripartiti tra ufficiali (13 per cento), marescialli (30 per cento), sergenti (9 per cento) e graduati e truppa (48 per cento), come si evince dal grafico seguente:




[Fonte: Elaborazione dati Allegato E D.P:P. 2019-2021]

Pertanto, dalla tabella sottostante emergono i seguenti scostamenti percen-

tuali tra gli attuali contingenti e quelli previsti al 2024:



In termini numerici, il grafico seguente mette in relazione il numero del personale militare negli anni 2017, 2018 e le previsioni per il triennio 2019-2021 e quello da raggiungere nel 2024:



[Fonte: Elaborazione dati articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare. All. E, DPP 2018-2020 e DPP 2019-2021]

Capitolo II

Un reclutamento non più attraente: i correttivi apportati dagli stati maggiore di Forza armata e le cause alla base del fenomeno della riduzione degli incorporamenti.

2.1. La mancata presentazione degli aspiranti ai Centri di selezione.

L'indagine conoscitiva condotta ha evidenziato l'interesse prioritario della Difesa garantire una possibilità concreta di inserimento nel mondo del lavoro a tutti i giovani che servono il Paese in uniforme. Tuttavia, negli ultimi anni, i dati riferiti all'alimentazione delle carriere iniziali nelle Forze armate hanno presentato al-

cune criticità che hanno riguardato, in particolare, i volontari in ferma prefissata, soprattutto dell'Esercito. Si è assistito, infatti, a una sensibile riduzione della capacità del sistema dei reclutamenti di rispondere alle esigenze di alimentazione della Difesa, sia in termini quantitativi, sia dal punto di vista qualitativo.

Il Direttore generale per il personale militare, Ammiraglio Pietro Luciano Ricca, ha presentato un dettagliato quadro statistico della situazione relativa al reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, rilevando come negli ultimi anni si sia registrato un *trend* negativo negli arruolamenti di personale volontario, che non ha consentito di centrare pienamente gli obiettivi di reclutamento. Si tratta di un *trend* che, come è stato evidenziato anche

dal Capo di stato maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, è apparso in graduale peggioramento e desta preoccupazione sia in termini quantitativi, per il raggiungimento del numero degli arruolamenti pianificati, sia in termini qualitativi, per il rischio di non poter disporre di un congruo bacino di candidati per operare un'adeguata selezione del personale.

Il calo dei volontari che si è registrato a partire dal 2013 ha rappresentato un fatto inedito per la Difesa, anche in considerazione delle dimensioni che ha assunto. Dall'esame dei dati forniti relativi al complesso delle Forze armate, è emerso che dal 2013, a fronte di un numero pressoché costante di domande presentate per la partecipazione ai concorsi VFP1, si assiste a un aumento della mancata presentazione degli aspiranti presso i centri di selezione che, nel 2017, ha raggiunto la percentuale del 59 per cento dei convocati. In particolare, nel 2016, a fronte di circa 10.000 posti a concorso, sono risultati idonei al termine delle attività selettive 8.184 concorrenti, dei quali solo 7.390 sono stati incorporati, ovvero 2.609 unità in meno rispetto alle esigenze. Tale tendenza è stata sostanzialmente confermata nel 2017, con 8.406 incorporati, a fronte di 10.780 posti a concorso, e 9.741 idonei, ovvero 2.374 unità in meno. Anche per l'anno 2018 la tendenza è confermata con circa 2.900 unità in meno.

Analizzando i dati in maniera disaggregata, risulta che la differenza ha interessato principalmente l'Esercito, dove il fenomeno delle mancate presentazioni si è attestato gradualmente da circa il 20 per cento di mancate presentazioni nel 2013 a circa il 63 per cento nel 2018, situazione che ha anche toccato la punta del 65 per cento nel 2017. Tuttavia, il problema sussiste, sia pure in misura limitata, anche per le altre due Forze armate.

L'indagine conoscitiva si è soffermata innanzitutto sulle cause del fenomeno della mancata presentazione agli accertamenti selettivi. Una prima motivazione è stata individuata nella modalità di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione. È stato, infatti, osservato che la

facilità del « clic » a volte fa sì che tale scelta derivi dalla pulsione di un momento, che poi viene meno da un'analisi successiva, manifestandosi con la mancata presentazione alla prima prova. Un'altra causa di defezione alle prove selettive concorsuali è da imputare ai costi elevati che le famiglie devono sostenere per gli esami clinici e gli accertamenti sanitari, nonché agli oneri di natura logistica connessi con le spese di trasporto di andata e ritorno per i centri selezione e con quelle destinate al vitto e alloggio nella sede degli esami. Altre motivazioni possono essere individuate nell'effetto deterrente dei commenti rilasciati sui *social* dai candidati che hanno partecipato a precedenti concorsi nelle Forze armate, che descrivono le prove concorsuali e la vita del VFP1 come molto difficili.

2.2. *Le cause della perdita di capacità attrattiva del reclutamento.*

Partendo dalla domanda formulata dal Ministro della difesa, Elisabetta Trenta, che ha invitato a interrogarsi se i giovani che accedono alle Forze armate siano quelli in possesso delle migliori caratteristiche per rispondere alle esigenze di queste ultime, l'indagine conoscitiva ha svolto una ricognizione sulle cause che hanno determinato una minore attrattività della carriera militare, cercando di individuare le possibili soluzioni alle criticità che hanno impedito di raggiungere numericamente i reclutamenti previsti dalle necessità di alimentazione dei ruoli delle Forze armate.

Nella sua audizione, il Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale Salvatore Farina, ha evidenziato come, da un punto di vista qualitativo, la nostra società stia vivendo un mutamento dei modelli educativi, che comporta una certa difficoltà dei giovani a confrontarsi con l'autorità e ad adattarsi a uno stile di vita più rigoroso e più disciplinato. A tal proposito, è stato segnalato l'acuirsi negli ultimi anni del fenomeno del personale che, arruolato e affluito nel reggimento e addestramento volontari, presenta le proprie dimissioni

nei primi quindici giorni di corso, senza avvenimenti particolari, venendo di fatto prosciolto senza ulteriori obblighi di ferma. Dall'analisi dei questionari a cui sono stati sottoposti i dimissionari emerge che le ragioni principali degli abbandoni siano da ascrivere alla difficoltà di abituarsi ai nuovi ritmi di vita, agli orari di servizio, alla lontananza dagli affetti, all'impatto con le regole militari e al disagio legato alla mancanza di tutti i *comfort*.

Ma la principale causa della perdita dell'attrattività del reclutamento deve essere attribuita al venir meno delle certezze in termini di prospettive di carriera, limitate non solo dall'abolizione del cosiddetto « patentino », ma anche dalla riduzione generale delle dotazioni organiche per tutte le categorie, dettata dalla legge di revisione in senso riduttivo dello strumento militare (legge n. 244 del 2012), nonché a un trattamento economico di base che, sebbene dignitoso, non risulta sufficientemente stimolante e, verosimilmente, tenderà ad esserlo ancora meno in futuro.

Secondo quanto riferito dal Direttore generale per il personale militare, Ammiraglio Pietro Luciano Ricca, un importante aspetto che ha influenzato la perdita di *appeal* per la professione nelle carriere iniziali può essere ricondotto alle varianti normative apportate dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, che hanno modificato le percentuali di riserva dei posti per l'assunzione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a favore del personale che ha effettuato il servizio quale VFP1 e VFP4 nelle Forze armate. Questa riserva era assoluta fino al 31 dicembre 2015 ed è stata progressivamente diminuita nel triennio successivo. Oggi, infatti, le Forze di polizia possono reclutare parte di personale direttamente dalla vita civile.

È stato infatti sottolineato che, negli ultimi anni, le possibilità di trovare stabilizzazione all'interno del comparto difesa e sicurezza si sono ridotte e le certezze legate alla sicurezza del mantenimento del posto di lavoro e all'aspettativa di un lavoro stimolante e gratificante, sono

venute meno. Peraltro, nel 2016 non solo è venuta meno la riserva assoluta dei posti nelle carriere iniziali nelle Forze di polizia, ma è stato anche istituito il servizio civile volontario per tutti i cittadini con età compresa tra 18 e 28 anni, prevedendo un impegno settimanale complessivo di 25 ore e una remunerazione di circa 435 euro netti al mese e titolo di merito nei concorsi della pubblica amministrazione.

Il Generale di brigata Gaetano Lunardo, Capo del I Reparto affari giuridici ed economici del personale dello stato maggiore dell'Esercito, ha osservato nella sua audizione che, a fronte degli attuali bandi di concorso – che consentono il passaggio nel ruolo dei VFP4 per soli 1.200 VFP1 all'anno, a fronte dei circa 1.600 previsti nel 2010, e nel ruolo dei volontari in servizio permanente di circa 1.000 VFP4 all'anno, a fronte dei circa 3.350 previsti sempre nel 2010 – oggi i volontari che non riescono ad avere accesso al ruolo dei VFP4, non possono più contare né sulla riserva assoluta dei posti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, né sull'effettiva riserva dei posti prevista per legge nei concorsi delle altre amministrazioni pubbliche dello Stato.

Anche per quanto riguarda la Marina militare è stato evidenziato che le cause all'origine della mancata copertura dei posti a concorso per il 2017 sono principalmente collegabili alla bassa affluenza a selezione dei candidati convocati, sui quali può aver influito anche il concorso per le Forze di polizia del 2016, e all'incremento delle aliquote dei concorrenti giudicati non idonei. In particolare, il Comandante della Scuola Sottufficiali della Marina militare di Taranto, Contrammiraglio Enrico Giurelli, ha rilevato che nel concorso 2016, oltre alla ripresa dei concorsi delle Forze di polizia, è stato impiegato per la prima volta il nuovo sistema di selezione attitudinale, che escludeva la misura dell'altezza introducendo, al posto di questa, la bioimpedenziometria corporea (la misura della conducibilità corporea). Tale nuovo sistema di selezione comporta, normalmente, un 15 per cento di non idoneità, a fronte di un 2 per cento della vecchia

misura delle altezze. L'analisi dei dati del concorso per l'anno 2018 evidenzia, invece, il pieno raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari, essendo arrivati a immettere 1.968 volontari in luogo dei 1.920 previsti dal bando, e 110 giovani idonei della Marina militare sono transitati, come idonei vincitori, nei ranghi dell'Esercito rendendo possibile, per la prima volta, lo scivolo previsto dalla legge dei concorrenti idonei non vincitori in una Forza armata in un'altra Forza armata.

Infine, per quanto riguarda l'Aeronautica militare, atteso che non si sono registrate carenze nei reclutamenti, è stato rilevato come i fattori favorevoli all'immissione dei VFP1 potrebbero essere individuati nelle spese ridotte, in quanto l'Arma fornisce vitto e alloggio, mentre quelli sfavorevoli nell'eccessivo costo da sostenere per gli esami clinici, ai quali vanno aggiunti i costi che si devono sostenere per lo spostamento e il raggiungimento delle sedi concorsuali. Per quanto riguarda, invece, i VFP4, incide positivamente il fatto che in caso di idoneità c'è la quasi certezza di permanenza nella Forza armata attraverso il transito in servizio permanente, mentre rappresentano un impedimento le maggiori spese, considerato che l'Aeronautica militare fornisce ai candidati il solo vitto meridiano gratuito, mentre l'alloggio è a carico del candidato.

Per rendere maggiormente appetibile la professione militare e le carriere iniziali appare, dunque, necessario rivedere l'attuale quadro normativo, adottando misure idonee a favorire la valorizzazione, nonché la rivitalizzazione dei ruoli del personale reclutato nelle carriere iniziali delle Forze armate e dell'Esercito.

2.3. I correttivi adottati dagli stati maggiori di Forza armata.

Come sottolineato dal Direttore generale di PERSOMIL, nel 2018, a seguito della richiesta formulata dallo stato maggiore dell'Esercito, la Marina e l'Aeronautica militare, soddisfatte le proprie esigenze di reclutamento e sempre con il

consenso dell'interessato, hanno espresso l'assenso all'incorporazione nell'unità dell'Esercito dei candidati risultati idonei non vincitori nelle rispettive procedure di reclutamento. Si tratta, comunque, di numeri ridotti che hanno soddisfatto una parte veramente marginale dell'esigenza dell'Esercito.

Per cercare di ridurre il fenomeno della mancata presentazione, gli stati maggiori di Forza armata hanno cercato di procedere verso una marcata armonizzazione delle attività selettive fra le tre Forze armate, al fine di favorire una riduzione dei costi a carico dei concorrenti. Pertanto, in un'ottica di semplificazione e armonizzazione tra le Forze armate dei bandi di reclutamento per i volontari in ferma prefissata di un anno, è stato introdotto in via sperimentale per l'anno 2019, per tutti i concorsi VFP delle Forze armate, il protocollo sanitario unico, consistente nell'elenco omogeneo della documentazione che i candidati devono esibire per la partecipazione ai concorsi in tutte le Forze armate, fissandone chiaramente i termini di validità. Questo ha consentito l'adozione della certificazione sanitaria unica, consistente in un'attestazione, rilasciata al candidato risultato idoneo alle prove selettive fisiche, che può essere utilizzata, entro un anno dal rilascio, in tutti gli altri concorsi delle Forze armate, senza necessità di dover produrre ulteriore documentazione sanitaria.

Con riguardo al Corpo della Guardia di finanza, il Capo Ufficio reclutamento e addestramento del Comando generale, Colonnello Vittorio Francavilla, ha sottolineato come la Guardia di finanza, mediante un recente *restyling* del portale internet (Concorsi on line) dedicato alla gestione dell'intera procedura selettiva e raggiungibile anche in versione mobile, sia stata la prima Forza di polizia a dare attuazione a uno dei punti principali dell'Agenda digitale italiana, consentendo già nel 2016 la presentazione della domanda di partecipazione mediante il sistema di identificazione digitale della pubblica amministrazione (SPID). Sempre per incrementare l'*appeal* per i propri concorsi, la

Guardia di finanza ha previsto sia la possibilità per il candidato di richiedere, compatibilmente con i tempi tecnici di svolgimento della procedura stessa, differimenti delle date delle prove (salvo che la prova si svolga in un solo giorno o che sia irripetibile come le prove scritte) sia la possibilità di recuperi delle prove di efficienza fisica, nel caso in cui durante l'esecuzione degli esercizi il candidato dovesse infortunarsi.

Tuttavia, i risultati di tali interventi correttivi non sono stati in linea con le aspettative e, pertanto, lo stato maggiore della Difesa ha avviato un'indagine sociologica volta a capire nel dettaglio le ragioni di questa disaffezione. I risultati della ricerca, non ancora disponibili alla conclusione dell'indagine conoscitiva, dovrebbero permettere alla Difesa di definire in maniera più aderente la politica dei reclutamenti e una mirata strategia comunicativa, pur nella consapevolezza che sussistono numerose variabili in gioco, come ad esempio le politiche sociali e le offerte di lavoro nelle aree di residenza, che possono cambiare in breve tempo lo scenario di riferimento.

Capitolo III

I rimedi.

3.1 Le soluzioni proposte.

Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha osservato che per molti anni si è pensato che il principale elemento di motivazione potesse essere costituito da crescenti incentivi economici. I fatti hanno sì sono incaricati di smentire questa convinzione. Se è vero che al personale militare, a tutti i livelli, deve essere riconosciuta una retribuzione adeguata alle legittime aspettative di ciascuno e, soprattutto, in grado di garantire quella libertà di pensiero che solo la libertà dal bisogno può assicurare, si deve sottolineare che la richiesta più pressante che proviene da parte delle Forze armate in questi ultimi anni riguarda la possibilità di crescita

professionale, sia per quanto riguarda le mansioni assegnate, sia con riferimento al grado attribuito. Pertanto, diventa sempre più importante aprire alla possibilità di transitare da una categoria all'altra, consentendo sia al graduato, sia al sottufficiale di poter accedere alle categorie superiori. In questo modo si potrà garantire la soddisfazione delle legittime e motivate aspettative di ciascuno, nella convinzione che un militare soddisfatto è sicuramente il più efficace strumento di incentivazione e promozione del reclutamento verso l'esterno.

Come sottolineato dal Capo di stato maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il calo di attrattività per i ruoli iniziali delle Forze armate evidenzia che il servizio in ferma prefissata introdotto dal modello professionale deve trovare un solido sostegno in adeguate forme di incentivazione, prima tra tutte quella di essere presupposto necessario per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, come è avvenuto dal 2005 al 2015. Tra le soluzioni che sono state proposte per incrementare l'attrattività del reclutamento si è, infatti, registrata una generale convergenza con riguardo alla necessità di reintrodurre la riserva assoluta, a favore dei volontari in ferma, nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, ad ordinamento sia militare sia civile, consentendo così a queste di disporre di personale che abbia già dato prova del proprio valore e della propria motivazione.

Ciò premesso, le difficoltà incontrate in questi ultimi anni dall'Esercito nel reclutare tutta la forza necessaria hanno portato a ritenere che la soluzione al problema del mancato arruolamento di tutta la forza necessaria debba essere di natura strutturale, arrivando a superare completamente il precariato nelle Forze armate. Al vertice politico del dicastero è parso, quindi, necessario approfondire la proposta avanzata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale Salvatore Farina, che ha ipotizzato l'introduzione di un volontario in ferma pluriennale, il cui percorso preveda una prima ferma trien-

nale e la successiva possibilità, per i più meritevoli, di accedere, previo superamento di un concorso, a un'ulteriore ferma di altri 3 anni, arrivando complessivamente a 6 anni, al termine dei quali il passaggio in servizio avverrebbe in maniera pressoché automatica. A favore di coloro che dovessero, invece, maturare la volontà di lasciare la professione militare prima del passaggio in servizio permanente dovrà essere assicurata la possibilità di crearsi un bagaglio di conoscenze e competenze spendibili anche nel mondo privato e, quindi, appetibili anche sul mercato del lavoro civile.

In particolare, il Generale Salvatore Farina ha sottolineato che l'Esercito punta a realizzare un nuovo modello di reclutamento, volto a conseguire il duplice obiettivo di ringiovanire parte dello strumento militare e colmare la carenza di organico in atto, dal momento che risulta ormai ineludibile investire su una nuova figura di volontario in grado di garantire contemporaneamente un maggiore *appeal* basato sulle concrete possibilità di progressione nel comparto difesa e sicurezza o di effettiva ricollocazione in altre amministrazioni pubbliche dello Stato o nel settore privato, nonché un adeguato ritorno per la Forza armata in termini di capacità operativa spendibile per un periodo di impiego del singolo più lungo.

La prima ipotesi del nuovo modello di reclutamento è volta al superamento della figura del VFP1 e del VFP4 mediante l'introduzione di un volontario in ferma pluriennale il cui percorso preveda una prima ferma di tre anni e la successiva possibilità per 1.700 di loro (non più 1.200 come adesso) di passare e accedere, previo superamento di un concorso interno, a un'ulteriore ferma di tre anni, per complessivi 6 anni, al termine dei quali il servizio permanente avverrebbe in maniera automatica.

La seconda ipotesi è un modulo di reclutamento teorico all'anno che, anziché essere di 8.000 unità, viene ridotto a circa 6.000 unità all'anno. Raffrontando il modulo di ingresso con l'aspettativa di entrare in servizio permanente, avremmo gli

8.000 contro i 1.200 di prima a fronte degli attuali proposti, 6.000, in rapporto ai 1.700.

In sintesi, con l'ipotesi in esame, il nuovo VFP3/6 dell'Esercito avrebbe: un indice percentuale di stabilizzazione nei ruoli del servizio permanente del comparto difesa di circa il 30 per cento (uno su tre) a fronte dell'attuale 13 per cento (uno su otto); una possibilità di transitare nel comparto sicurezza del 20 per cento, a fronte dell'attuale 14 per cento; un periodo predeterminato fisso in ferma prefissata di soli sei anni, a fronte di quello attualmente in atto di durata variabile dai cinque agli undici anni, con delle incertezze che portano l'individuo ad arrivare eventualmente a undici anni di servizio per poi non essere stabilizzato.

Per il restante personale non stabilizzato nel comparto difesa e sicurezza, verosimilmente in possesso di un'età media non superiore ai 23 anni, sarebbero previsti un premio di congedo, ovvero *bonus* scolastici, e percorsi formativi ad hoc, mirati a certificare competenze e professionalità utili per l'effettivo ricollocazione in altre amministrazioni pubbliche dello Stato o nel mondo del lavoro nel settore privato.

Inoltre, per conferire maggiore dignità e riconoscimento al ruolo più impegnativo richiesto ai nuovi VFP3/6, si potrebbe prevederne l'allineamento al trattamento economico attualmente previsto per i VFP4, passando da uno stipendio base netto alla mano di circa 1.000 euro a circa 1.250 euro.

Secondo i calcoli effettuati dallo stato maggiore dell'Esercito, questo nuovo modello comporterebbe un costo complessivo medio annuo, per il solo periodo transitorio, per circa 10-15 anni, di circa 80 milioni di euro. Questa sarebbe una spesa aggiuntiva rispetto all'attuale modello, senza considerare le significative economie che ci sono derivanti da minori costi per la selezione e per l'addestramento.

Infine, per continuare a salvaguardare l'aspetto motivazionale, che è alla base di uno strumento militare efficace, si sta valutando di ampliare al massimo le ri-

serve dei posti già previsti nei concorsi e titoli ed esami per il transito nei ruoli e categorie sovraordinate a quelle delle carriere iniziali, cioè nell'ambito dell'Esercito.

Pertanto, il nuovo modello delineato garantirebbe: una maggiore certezza di sviluppo di carriera nel comparto difesa e sicurezza, grazie a una percentuale di transito nei ruoli in servizio permanente pari a circa il 50 per cento dei giovani VFP3, mentre oggi la possibilità per i VFP1 è solo del 27 per cento per l'Esercito; un periodo di ferma prefissata, che si ritiene comunque imprescindibile in termini formativi, esperienziali e valoriali, per svolgere la professione del soldato, che di fatto verrebbe quasi dimezzato (solo sei anni rispetto alla durata attuale che, invece, arriva fino a undici anni); un'esigenza dimezzata (da 6.000 a 3.000 unità all'anno) in termini di ricollocamento, dato la cui importanza è di tutta evidenza.

3.2 *Le iniziative adottate per favorire il ricollocamento dei volontari non transitati in servizio permanente.*

Al fine di accompagnare i volontari congedati verso il mondo del lavoro offrendo loro, sulla base del principio della ricerca attiva di lavoro, un *kit* di strumenti in termini di orientamento professionale, formazione, valorizzazione delle competenze acquisite durante la vita militare, visibilità alle aziende, invio *curricula*, fruizione del beneficio della riserva nei concorsi e relativa consulenza, in modo da poterne elevare il grado di impiego, nell'ambito del Segretariato Generale della Difesa, è stato costituito l'Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati senza demerito, composta di 19 articolazioni territoriali funzionalmente dipendenti dall'Ufficio centrale.

L'illustrazione dei compiti e delle funzioni dell'Ufficio è stata fornita dal dottor Giuseppe Quitadamo, Direttore del I Reparto Segretariato generale e Direzione nazionale degli armamenti, che ha sottolineato come a struttura centrale, oggi composta di solo 16 unità, sia stata nel

tempo oggetto di numerosi interventi di *spending-review*, in controtendenza rispetto all'ampliamento degli obiettivi e al riconoscimento della loro valenza strategica, per di più a fronte di un contesto economico congiunturale assai problematico.

Il dottor Quitadamo si è soffermato sul progetto interforze denominato « Sbocchi occupazionali », il I Reparto del quale è coordinatore nazionale, evidenziando che i volontari si iscrivono a questo sia a congedo avvenuto, sia quando sono ancora in servizio su base volontaria. Si tratta di giovani appartenenti alle Forze armate dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, seppur per un periodo di tempo limitato coincidente con la ferma, hanno sperimentato la realtà della vita militare, ne hanno condiviso i valori fondanti, e hanno sviluppato competenze trasversali oltre che alcune capacità tecniche e che, non essendo transitati nel servizio permanente effettivo (SPE), si accingono ad entrare nel mondo del lavoro civile con un *gap* di uno o più anni lontani dal mercato del lavoro rispetto ai loro coetanei. Con l'iscrizione al progetto, il volontario viene preso in carico dalla sezione territoriale competente per servizio o residenza ed è gestito all'interno del sistema informativo Lavoro-Difesa (SILDifesa) che del progetto della struttura costituisce l'architettura portante. L'adesione al progetto e al Sistema Informativo Lavoro Difesa immette il volontario nel circuito di sostegno che si declina in una serie di interventi sulla persona e di attività che spaziano dal servizio di orientamento professionale, alla formazione, all'affidamento a selezione. Risultati significativi sono stati ottenuti attraverso convenzioni con il mondo della *security* che guarda con grande interesse alle competenze e alle professionalità acquisite durante la ferma.

Il dottor Quitadamo ha sottolineato che, oggi, sono presenti in banca dati circa 5.700 *curricula* di volontari aderenti al progetto tra volontari in servizio, prossimi al congedo, e volontari già congedati che rappresentano più della metà degli iscritti. In particolare, con riferimento agli iscritti

nell'ultimo triennio, l'Ufficio ha orientato 4.775 volontari; ne ha avviati a formazione 778; 293 sono stati assunti nella pubblica amministrazione con riserva di posti.

Tuttavia, nonostante i significativi risultati, è stata avvertita la necessità di un rafforzamento dell'impianto esistente a livello legislativo, strutturale, professionale e finanziario, anche al fine di uniformare la struttura oggi esistente agli standard previsti a livello nazionale per tutti gli organismi operanti nel settore e di renderla minimamente somigliante alle omologhe strutture europee caratterizzate da una capillarità territoriale e una consistenza di risorse proporzionate all'utenza da gestire.

Un'altra ragione che ha spinto a richiedere il rafforzamento della struttura è riconducibile all'abolizione, dal 1° gennaio 2016, della riserva assoluta per le carriere iniziali delle Forze di polizia. Il dottor Quitadamo ha sottolineato che, a fronte dell'indebolimento di tale misura, occorre puntare, come possibile e non facile alternativa, sul mercato del lavoro privato nei settori di forte osmosi tra mondo militare e società civile e, quindi, sul robusto coinvolgimento delle industrie della Difesa, come ad esempio avviene in altre nazioni (Spagna, Inghilterra e Francia) che hanno un rapporto molto più stretto con le industrie che lavorano per la Difesa. Pertanto, nella perdurante assenza di qualsiasi tipo di agevolazione diretta o indiretta per le imprese che assumono volontari congedati, occorre puntare sul rimboschimento delle competenze e sulla valorizzazione delle stesse in ottica duale, sulla formazione e sulla sperimentazione di nuove modalità di apprendimento *on the job*, sul riconoscimento delle competenze in settori contigui a quelli militari ovvero di attività o figure ancora non regolamentate quali il settore della difesa delle infrastrutture nazionale critiche all'estero analogamente a quanto è avvenuto sul versante della pirateria marittima. In una parola, occorre puntare sul coinvolgimento attivo di tutti gli operatori del settore al fine di generare processi virtuosi di sistema stimolando altresì una rifles-

sione da parte di tutti gli interlocutori istituzionali che operano a vario titolo e a vari livelli nel mercato del lavoro.

Il Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale Farina, ha invece prospettato la possibilità di istituire – a similitudine di quanto avviene nelle altre Forze armate dei principali Paesi esteri (Francia, Germania e Regno Unito) – un'agenzia nazionale per il ricollocamento, con sportelli presenti presso tutte le unità delle Forze armate. Tale agenzia sarebbe deputata a gestire in favore del personale interessato sia la fase di transizione incentrata sulla preparazione finale mirata al reinserimento nel mondo del lavoro, sia la concreta acquisizione di un nuovo impiego. Nello stesso tempo sarebbe auspicabile l'implementazione delle misure a favore del personale congedato al fine di favorirne il ricollocamento attraverso benefici fiscali per le aziende che li assumono, nonché la stipula di convenzioni operative con società che si occupano di sicurezza, ovvero l'impiego risultato più gradito tra i volontari in ferma prefissata in caso di congedo, nella considerazione che la Forza armata offre personale dotato di un'esperienza immediatamente spendibile. Al riguardo, è stato evidenziato che occorrerebbe implementare il decreto ministeriale del Ministero dell'interno recante l'individuazione dei requisiti minimi professionali di formazione delle guardie particolari giurate ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rendendo il servizio prestato nelle Forze armate quale *condicio sine* qua non per poter svolgere le funzioni di addetto alla sicurezza guardia particolare giurata.

Al fine di acquisire anche un contributo in chiave comparata, la Commissione ha deliberato di svolgere l'audizione dell'addetto per la difesa dell'Ambasciata di Francia in Italia, Contrammiraglio Bernard Abbo. Egli si è soffermato, in particolare, sugli elementi che rendono difficile il reclutamento, prima di tutto, quelli esterni alle Forze armate, tra cui la fortissima concorrenza col settore privato,

soprattutto nei mestieri ad alto valore (come il nucleare, le trasmissioni, la sanità, le acquisizioni, il *cyber* e così via) e nei mestieri di sicurezza (Polizia, Gendarmeria e tutte le società private di sicurezza, che prendono una parte del vivaio del reclutamento). È stato, quindi, evidenziato che l'assoluta priorità del Ministro della difesa e del Capo di stato maggiore delle Forze armate, è la fidelizzazione, ossia mantenere in servizio chi entra nelle Forze armate. Uno sforzo particolare è stato profuso nell'ambito di una politica di *marketing* esterno, per promuovere quella che viene chiamata la marca Marina, Esercito, Aeronautica. Si è poi cercato di rendere il reclutamento più sicuro, anzitutto diversificando l'offerta di reclutamento per aumentare l'attrattiva. Circa i

due terzi dei militari francesi prestano servizio avendo un contratto, quindi, non sono militari di carriera che rimangono in servizio fino alla fine del percorso lavorativo. Infine, nel 2009 è stato creato un sistema, che si chiama difesa mobilità (*défense mobilité*), che si occupa di gestire il flusso dei 20.000 militari che escono dal sistema ogni anno per pensione, per seconda carriera o altro. L'agenzia per la riconversione della Difesa, di cui fa parte questo sistema difesa mobilità, vede passare ogni anno quasi il 70 per cento della gente che esce dal sistema. Sono state create *partnership* con enti specializzati nelle risorse umane nel settore privato e anche nella pubblica amministrazione ci sono posti riservati per chi esce dal sistema militare.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 37

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina.

La seduta comincia alle 17.50.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

C. 2222-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, comunica che il ritardo con cui è iniziata la seduta, convocata per le ore 17.30, è dovuto al fatto che la Commissione non ha avuto sufficiente tempo per esaminare la documentazione inviata dalla Ragioneria generale dello Stato, fermo restando che alcune questioni problematiche rimangono

ancora da chiarire. In proposito, facendo presente di aver ricevuto svariate lamentele da parte dei deputati della V Commissione, rinnova l'invito al Governo, già espresso più volte dal presidente Borghi, a rispettare l'organizzazione dei lavori della Commissione bilancio.

Andrea MANDELLI (FI), esprimendo le proprie rimostranze per le condizioni in cui la Commissione bilancio si trova a lavorare, fa presente l'esigenza che le opposizioni siano messe nelle condizioni di esaminare gli elementi inviati dalla Ragioneria generale dello Stato e la proposta di parere che il relatore formula sulla base di tali elementi. In proposito, evidenzia la contraddizione nel comportamento di chi oggi è al Governo e che nella scorsa legislatura, invece, di fronte ad una situazione simile avrebbe espresso fermamente il proprio dissenso.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), facendo presente che ci si ritrova in una condizione già sperimentata negli scorsi giorni in occasione dell'esame del decreto-legge relativo agli eventi sismici, rinnova la proposta di procedere alla convocazione della Commissione solo quando si è certi di essere nelle condizioni di esprimere un parere sui provvedimenti in esame. Evi-

denzia, oltretutto, che il decreto-legge in esame non è prossimo alla scadenza; pertanto, ritiene che, anche a garanzia dei diritti delle opposizioni, non vi sia la necessità di procedere al suo esame in modo frettoloso e senza gli opportuni approfondimenti.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede alla rappresentante del Governo di prendere contatti con la Ragioneria generale dello Stato al fine di capire quando si ritiene si potrà procedere all'esame del provvedimento, anche alla luce del fatto che pare che numerose modifiche apportate dalle Commissioni VII e XI in sede referente presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene opportuno che la rappresentante del Governo dia conto di quando la Ragioneria generale dello Stato sarà in grado di valutare in modo esaustivo le modifiche apportate dalle Commissioni VII e XI in sede referente. In proposito, pur apprezzando le spiegazioni fornite dalla Presidenza della Commissione, ritiene che solo il Governo possa essere a conoscenza dei tempi necessari per poter procedere nell'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI (PD), rammentando che non è la prima volta che la Commissione bilancio vive una situazione simile, ritiene che, anche per rispetto del Presidente della Camera e del calendario stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, sia opportuno verificare se ci sono

le condizioni affinché il provvedimento sia esaminato in Assemblea già questa sera.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede che il Governo chiarisca se vi sono le condizioni per procedere con l'esame del provvedimento.

La sottosegretaria Lucia AZZOLINA avverte che prenderà contatti al più presto con la Ragioneria generale dello Stato per trovare una soluzione alla situazione che si è venuta a creare.

Andrea MANDELLI (FI) fa presente che nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo il Governo aveva assicurato che entro le ore 18 si sarebbe stati in grado di proseguire con l'esame del provvedimento in Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), notando che mancano pochi minuti alle ore 18, ritiene che il vicepresidente Buompane debba comunicare in Aula che la Commissione bilancio non è nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere sul provvedimento in esame.

Stefano FASSINA (LEU) si associa all'intervento dell'onorevole Melilli.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
SEDE REFERENTE:	
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 <i> </i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate dai Relatori 16.022, 20.28, 21.12, 22.23, 37.13 e 57.49 e relativi subemendamenti</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50 e dalle 16.15 alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.25.

**DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che la seduta odierna, ove non vi siano obiezioni, sarà trasmessa sul circuito chiuso della Camera dei deputati. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che nella serata di ieri sono state depositate dai relatori 6 proposte emendative – già inviate per le vie brevi a tutti i membri della Commissione – che sono poste in distribuzione e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*). Rammenta altresì che il termine per la presentazione di subemendamenti è scaduto alle ore 12 di oggi, e che sono stati presentati 20 subemendamenti, ora a disposizione dei colleghi, che saranno anch'essi allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Segnala quindi che le seguenti proposte emendative devono considerarsi inammissibili in quanto estranee al contenuto proprio dell'emendamento cui si riferiscono: Gebhard 0.21.12.2 e 0.21.12.4, Mandelli 0.21.12.1 e 0.21.12.3, che modificano

in più punti il credito di imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Avverte che l'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08 è stato sottoscritto dai deputati Rotta, Di Filippo e Romina Mura, l'emendamento Perantoni 27.1 è stato sottoscritto dal deputato Zanichelli e il subemendamento 0.50.08.1 è stato sottoscritto dal deputato Prisco.

Propone quindi di riprendere l'esame del provvedimento dall'articolo 57, le cui proposte emendative erano state precedentemente accantonate nella seduta del 21 novembre scorso.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Ruocco, propone di mantenere accantonato l'emendamento Marattin 57.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Migliorino 57.8 e Madia 57.2. Propone di mantenere accantonati gli emendamenti Migliorino 57.7 e Fornaro 57.4; esprime parere contrario sugli emendamenti Pella 57.5 e 57.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Melilli 57.9.

Propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Migliorino 57.35 e Mancini 57.30 nonché gli emendamenti Melilli 57.12 e Migliorino 57.38, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Enrico Borghi 57.16 e parere contrario sull'emendamento Melilli 57.17. Propone di mantenere accantonati gli emendamenti Migliorino 57.40 e Mancini 57.21 e 57.31, nonché gli emendamenti Melilli 57.32 e 57.34. Esprime parere contrario sull'emendamento Ungaro 57.37, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Melilli 57.10, Migliorino 57.39, Pella 57.45 e Pastorino 57.46 nonché sull'emendamento Migliorino 57.41.

Propone di mantenere accantonato l'emendamento Migliorino 57.43, come anche l'emendamento dei relatori 57.49 ed il relativo subemendamento Tarantino 0.57.49.1. Esprime quindi parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Pella

57.014 e Pastorino 57.03. Propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Pastorino 57.04 ed esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Migliorino 57.017 e Pastorino 57.09. Esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Lepri 57.011 e Bignami 57.013, mentre propone di mantenere accantonati gli articoli aggiuntivi Melilli 57.018 e 57.019.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte dunque che rimangono accantonati gli emendamenti Marattin 57.1, Migliorino 57.7, Fornaro 57.4, gli identici emendamenti Migliorino 57.35 e Mancini 57.30, gli emendamenti Melilli 57.12, Migliorino 57.38 e 57.40, Mancini 57.21 e 57.31, Melilli 57.32 e 57.34, Migliorino 57.43, l'emendamento dei relatori 57.49 ed il relativo subemendamento Tarantino 0.57.49.1, nonché gli articoli aggiuntivi Pastorino 57.04, Melilli 57.018 e 57.019.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Migliorino 57.8 e Madia 57.2 (*vedi allegato 2*), respinge gli emendamenti Pella 57.5 e 57.6 e approva quindi l'emendamento Melilli 57.9 (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che gli identici emendamenti Migliorino 57.35 e Mancini 57.30 sono da considerarsi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Melilli 57.9.

La Commissione approva l'emendamento Enrico Borghi 57.16 (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che gli emendamenti Melilli 57.17 e Ungaro 57.37 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Melilli 57.10, Migliorino 57.39, Pella 57.45 e Pa-

storino 57.46 nonché l'emendamento Migliorino 57.41 (vedi allegato 2).

Luca PASTORINO (LEU) ritira il suo articolo aggiuntivo 57.03.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Pella 57.014; s'intende vi abbia rinunciato.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Ruocco, modificando il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Migliorino 57.017 e Pastorino 57.09 in vista di una successiva riformulazione.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Migliorino 57.017 e Pastorino 57.09.

Romina MURA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Lepri 57.011 e contestualmente lo ritira.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bignami 57.013.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 14.40.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che la Commissione riprenderà i suoi lavori dall'esame dell'articolo 14 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Enrico Costa 14.2 e Osnato 14.3, nonché sugli emendamenti Schullian 14.4, Benigni 14.5, Rampelli 14.6, Lucaselli 14.8, Bignami 14.10 e Osnato 14.9. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 14.11 del Governo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO (FDI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 14.3, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso dai relatori. A tale riguardo ricorda che la Commissione ha avuto occasione di discutere l'utilità dello strumento della fatturazione elettronica come modalità di contrasto all'evasione fiscale. In particolare, ritiene che gli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni recate all'articolo 14 introducano eccessivi oneri a carico dei contribuenti, fornendo al contempo ulteriori dati all'Agenzia delle entrate che li potrà utilizzare solo allo scopo di effettuare controlli ancor più numerosi sui contribuenti.

Sestino GIACOMONI (FI) illustra le ragioni a sostegno dell'emendamento soppressivo dell'articolo 14 volto ad evitare la schedatura dei contribuenti, che giudica misura assai sproporzionata rispetto alle finalità che si propone di raggiungere. In particolare ritiene che per la schedatura di dati extra fiscali debba essere previsto il consenso espresso dei contribuenti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Enrico Costa 14.2 e Osnato 14.3.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Schullian 14.4 è stato ritirato dai presentatori.

Stefano BENIGNI (MISTO-C10VM) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 14.5, chiarendo che l'obiettivo ragionevole e di buon senso sarebbe quello di allineare il termine di 5 anni previsto per l'accertamento fiscale al termine di conservazione delle fatture elettroniche ora stabilito in 8 anni.

La Commissione respinge l'emendamento Benigni 14.5.

Marco OSNATO (FDI) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'emendamento Rampelli 14.6, volto essenzialmente a semplificare le diverse scadenze previste a carico dei contribuenti evitando inutili appesantimenti burocratici.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo a sostegno dell'emendamento Rampelli 14.6, chiede alla Presidenza di accantonarlo, dal momento che il Governo aveva dichiarato la disponibilità ad intervenire per modificare il termine previsto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, pur condividendo le finalità della proposta emendativa, evidenzia come in questa fase non sia possibile prevedere una riformulazione dell'emendamento in questione. Evidenzia come si tratti, in ogni caso, di un tema oggetto di dibattito.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 14.6.

Marco OSNATO (FdI), in qualità di cofirmatario, illustra le finalità dell'emendamento Lucaselli 14.8, volto a uniformare il termine di conservazione delle fatture elettroniche, invece che all'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con i termini già previsti dalla normativa vigente.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 14.8.

Marco OSNATO (FdI), in qualità di cofirmatario, illustra le finalità dell'emendamento Bignami 14.10, insistendo per la riduzione da 8 a 5 anni del termine di conservazione dei *file* delle fatture elettroniche al fine di favorire gli adempimenti a carico delle piccole imprese per le quali tale adempimento risulta evidentemente assai oneroso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bignami 14.10 e approva l'emendamento 14.11 del Governo (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.9, volto a chiarire con una norma interpretativa che le disposizioni recate dall'articolo 14 non comportino alcuna modifica o deroga ai termini di decadenza dal potere di accertamento previsti dalle singole leggi di imposta. Sul punto sarebbe auspicabile che il Governo fornisse un esplicito chiarimento.

La Commissione respinge l'emendamento Osnato 14.9.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gusmeroli 10.01.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 10.01 (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.10.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che la Commissione riprenderà l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 21.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Ruocco, propone di mantenere accantonato l'emendamento Zardini 21.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pellicani 21.5, Brunetta 21.6 e 21.8 e Pellicani 21.3.

Con riferimento all'emendamento 21.12 dei relatori, esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Gebhard 0.21.12.6 e Mandelli 0.21.12.5 nonché sul

subemendamento Giacomoni 0.21.12.7, ricordando che i restanti subemendamenti sono stati dichiarati inammissibili.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 21.12 dei relatori ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Martino 21.7, Rizzetto 21.9 e Benigni 21.10. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Buratti 21.4.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con i pareri espressi dai relatori.

Umberto BURATTI (PD) sottoscrive l'emendamento Pellicani 21.5 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Brunetta 21.6 e 21.8.

Umberto BURATTI (PD) sottoscrive l'emendamento Pellicani 21.3 e lo ritira.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ritira il subemendamento 0.21.12.6 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Mandelli 0.21.12.5 e Giacomoni 0.21.12.7.

Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 21.12 dei relatori, di cui condivide la finalità, chiede chiarimenti sulla motivazione dell'entrata in vigore della disposizione solo dal 2021.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, sottolinea che l'unificazione in un unico dispositivo della ricevuta e della trasmissione dei corrispettivi, conveniente sia per i clienti che per i commercianti, richiede tempo. Pertanto la previsione della decorrenza già dal 2020 avrebbe reso impossibile l'applicazione della disposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 21.12 dei relatori (*vedi allegato 2*) e respinge gli identici emendamenti Martino 21.7, Rizzetto 21.9 e Benigni 21.10.

Umberto BURATTI (PD) ritira il suo emendamento 21.4.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 22 e, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sugli emendamenti Garavaglia 22.1, Deidda 22.4, Benigni 22.2, Garavaglia 22.6, Lucaselli 22.7 e Lupi 22.9. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 22.23 dei relatori ed esprime parere contrario sugli emendamenti Zucconi 22.13, 22.10 e 22.11, Plangger 22.14 e 22.15, Zucconi 22.16 e 22.18, Gelmini 22.19, Lupi 22.20 e Bitonci 22.22. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Centemero 22.07.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Garavaglia 22.1, di cui è firmatario, chiede di conoscere le motivazioni alla base del parere contrario dei relatori e del Governo su una proposta che non è costosa per lo Stato e vantaggiosa per i cittadini.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA osserva che la proposta emendativa, operando per legge una riduzione sui guadagni degli operatori del sistema interbancario, risulta contrario all'articolo 41 della Costituzione, che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata.

Marco OSNATO (FdI), condividendo la finalità dell'emendamento Garavaglia 22.1, si sorprende nel constatare che la maggioranza ha preso a cuore l'attività degli operatori bancari, che hanno già goduto di diversi favori nel corso degli ultimi anni a scapito dei piccoli commercianti, degli artigiani e dei titolari di partite IVA.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, ricordando al deputato Osnato che le banche sono state privatizzate a partire dal 1992, lo invita a rileggere il suo

intervento in Assemblea contro la proposta del gruppo di Fratelli d'Italia di nazionalizzare la Banca d'Italia con i soldi dei pensionati. Rivendica l'impegno del MoVimento 5 Stelle perché i cittadini truffati dalle banche fossero indennizzati dallo stesso sistema bancario e ribadisce che la proposta di incidere sul margine di guadagno degli operatori del sistema interbancario, prevista dall'emendamento Garavaglia 22.1, è contraria alla Costituzione. Ricorda, infine, che il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri sono attualmente impegnati in una trattativa con i rappresentanti del sistema interbancario per giungere alla definizione di un protocollo che permetta la riduzione del margine delle commissioni.

Massimo BITONCI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Garavaglia 22.1, di cui è cofirmatario, ritiene che la soluzione proposta dall'emendamento medesimo, che pone gli oneri a carico del sistema interbancario, sia migliore di quella realizzata dal testo dell'articolo 22, che pone gli oneri del credito d'imposta a carico dello Stato. Ritiene, inoltre, che l'articolo 22 non centrerà l'obiettivo di incentivare il pagamento elettronico mentre, al contrario, tale risultato si sarebbe potuto ottenere riducendo o addirittura cancellando, senza la necessità di ricorrere ad una norma di legge, le commissioni bancarie sui pagamenti di importo più basso. A suo parere, infine, l'incentivo all'utilizzo dei pagamenti elettronici potrà spingere fuori dal sommerso alcune categorie di operatori, ma sottolinea che a tale risultato non si potrebbe giungere ponendo limitazioni all'uso del contante.

Claudia PORCHIETTO (FI), rifacendosi alle considerazioni dei deputati che sono intervenuti, chiede al rappresentante del Governo e ai relatori di conoscere la motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento Gelmini 22.19, di cui è firmataria, trattandosi di una proposta basata sulla trasparenza, essendo volta a permettere agli operatori di conoscere i

costi delle commissioni connesse al numero delle operazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronico.

Stefano BENIGNI (MISTO-C10VM) evidenzia che con il provvedimento in esame, che abbassa il limite all'utilizzo del contante e promuove il ricorso a forme di pagamento elettroniche, si fa un favore alle banche, alle quali bisognerebbe chiedere di contribuire agli oneri dell'operazione, almeno tanto quanto contribuiscono i cittadini e lo Stato. Nel sottolineare che al contrario agli istituti bancari viene richiesto un impegno minimo, invita Governo e maggioranza a riflettere sulla questione. Chiede infine di sottoscrivere l'emendamento Garavaglia 22.1.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA, nel condividere lo spirito complessivo dell'intervento del deputato Benigni, evidenzia tuttavia che occorre svolgere ragionamenti distinti sugli articoli 22 e 23. Sottolinea pertanto di essere disponibile ad una comune riflessione sull'articolo 23, che introduce l'imposizione di una sanzione per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e di credito. Quanto invece all'articolo 22, relativo al credito di imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici, rileva che esso riguarda non soltanto il circuito bancario ma anche altri istituti di pagamento e che, restando così la situazione, i soldi andranno agli esercenti.

Paolo PATERNOSTER (LEGA) fa presente che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Finanze, le uniche categorie che si sono espresse in senso favorevole alla disposizione introdotta dall'articolo 22 sono stati i rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dei principali istituti di forme di pagamento elettronico, mentre tutti gli altri soggetti hanno manifestato perplessità sul complesso del provvedimento. Nell'esprimersi in senso favorevole circa la promozione di forme di pagamento tracciabili, al fine di contrastare le forme di evasione ed elusione fiscale, ritiene tuttavia che si

debba porre un limite ai benefici delle banche. Nel condividere le osservazioni del sottosegretario Villarosa quanto al fatto che, anche in linea con l'articolo 41 della Costituzione, non si possa porre limiti alle attività imprenditoriali private, ritiene che, prima di introdurre le disposizioni in esame, si sarebbe dovuto concludere il protocollo tra il Governo e i rappresentanti del sistema interbancario in merito alla riduzione delle commissioni, al fine di evitare che a pagare fossero i cittadini e gli esercenti.

La Commissione respinge l'emendamento Garavaglia 22.1.

Marco OSNATO (FdI), con riferimento all'anno 1992 citato dal sottosegretario Villarosa, ricorda le operazioni realizzate dai Governi Amato e Ciampi, rilevando come la privatizzazione della Banca d'Italia sia stata realizzata a seguito di una decisione presa su uno yacht, alla quale tutti si sono adeguati, così come rischia di accadere anche con riguardo al Meccanismo europeo di stabilità (MES). Ricorda inoltre che il suo gruppo si è sempre espresso contro i poteri forti, anche quando faceva parte del Governo, richiamando a tale proposito le dichiarazioni rilasciate dall'allora sottosegretario Tatarella. Con riguardo alle accuse lanciate dal sottosegretario Villarosa in merito alla privatizzazione di Banca d'Italia con i soldi dei pensionati, lo invita a concentrarsi sui danni arrecati alla categoria dal suo alleato di Governo, con la cosiddetta legge Fornero.

Pur condividendo il riferimento all'articolo 41 della Costituzione e alla impossibilità di porre limiti all'attività imprenditoriale, ritiene che il Governo si sarebbe dovuto sedere al tavolo con gli istituti bancari prima di introdurre disposizioni come quelle recate dall'articolo 22. Sottolinea inoltre come non vi sia alcuna correlazione tra il limite imposto all'utilizzo del contante e il contrasto all'evasione, considerata l'esperienza di Stati come la Francia e la Germania che hanno un medesimo livello di evasione fiscale pur

avendo adottato soluzioni diverse con riguardo alla limitazione del contante. Ritiene da ultimo di non capire le ragioni del parere contrario espresso dal Governo e dalla maggioranza sull'emendamento Deidda 22.4 nonché sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 22, volti a trovare soluzioni migliorative.

Silvia COVOLO (LEGA), nel condividere le osservazioni svolte dai colleghi, evidenzia come il Governo stia criminalizzando l'uso del pagamento in contanti a danno dei cittadini e in particolare degli anziani che non hanno dimestichezza con l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 22.4.

Stefano BENIGNI (MISTO-C10VM), intervenendo sul proprio emendamento 22.2, sottolinea come l'impegno assunto dal ministro Gualtieri in Commissione, con riguardo all'eliminazione delle commissioni per i pagamenti sotto una certa soglia, sia venuto meno. Rileva inoltre che Governo e maggioranza hanno espresso parere contrario su emendamenti che tentano di venire incontro ai cittadini e ai piccoli esercenti, considerato che il limite di 400 mila euro fissato dal comma 2 con riguardo al totale dei compensi e ricavi annuali presuppone attività economiche di dimensioni limitate. Esprime pertanto la convinzione che, se si voleva abbassare il limite all'utilizzo del contante, si sarebbe dovuto contestualmente procedere all'eliminazione delle commissioni.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA rileva che l'impegno assunto dal Governo non può ritenersi ancora concluso, dal momento che in assenza del protocollo tra Governo e sistema interbancario, non saranno imposte le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti con carte di debito e credito di cui all'articolo 23. Con riguardo invece all'articolo 22, ribadisce che esso è volto a dare destinare risorse in favore degli esercenti che usano il POS.

La Commissione respinge l'emendamento Benigni 22.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) illustra l'emendamento Garavaglia 22.6 che è volto ad incrementare il credito d'imposta dal 30 al 50 per cento delle commissioni addebitate e ad accollare agli istituti di credito, invece che allo Stato, l'onere di tale operazione. Sottolinea inoltre che il Governo ha fatto diversi favori alle banche, in primo luogo con il rinvio delle compensazioni, che costringerà cittadini ed imprese ad attendere un anno in più per il recupero dei crediti, e in secondo luogo con l'abbassamento del limite all'utilizzo del contante. Ricorda a tale proposito che il tavolo organizzato dall'allora sottosegretario Bitonci aveva già raggiunto un accordo preliminare e che il Governo avrebbe dovuto concludere tale accordo prima di introdurre disposizioni a beneficio delle banche. Da ultimo ritiene che almeno si sarebbero dovute eliminare le commissioni per i pagamenti di importo minimo.

Massimo BITONCI (LEGA) con riguardo alle precisazioni del sottosegretario Villarosa fa presente che i colleghi delle opposizioni stanno consapevolmente intervenendo sull'articolo 22 relativo al credito di imposta, perché tale disposizione rappresenta un evidente vantaggio per le banche e gli altri intermediari, attribuendo l'onere dell'operazione allo Stato e ai cittadini. Nel rilevare che i dati sulle transazioni del prossimo futuro, evidenzieranno le conseguenze della disposizione introdotta dal Governo, ricorda il grave danno causato dal Partito Democratico nella scorsa legislatura, quando è stato introdotto l'obbligo di pagamento tramite POS senza prevedere le relative sanzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Garavaglia 22.6 e Lucaselli 22.7.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che la deputata Gebhard sottoscrive e ritira l'emendamento Lupi 22.9.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, fa presente che l'emendamento 22.23 dei relatori è volto ad integrare la disposizione dell'articolo 22 in relazione alle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede al Governo e ai relatori se l'articolo aggiuntivo Centemero 22.07, che introduce una misura analoga a quella prevista dall'emendamento 22.23 dei relatori, possa essere riconsiderato al fine di un suo accoglimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 22.23 dei relatori (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Zucconi 22.13, 22.10 e 22.11.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che la deputata Gebhard sottoscrive e ritira gli emendamenti Plangger 22.14 e 22.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 22.16 e 22.18.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Gelmini 22.19 e l'articolo aggiuntivo Centemero 22.07, ai fini di una valutazione congiunta.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Gelmini 22.19 e dell'articolo aggiuntivo Centemero 22.07.

Sestino GIACOMONI (FI), nel ringraziare il relatore Fragomeli per la disponibilità alla riflessione, tiene a sottolineare che l'intento del suo gruppo, che non ha ritenuto di intervenire sulla questione, non è quello di fare guerra alle banche. Sottolinea inoltre che l'emendamento Gelmini 22.19 è volto ad accogliere le istanze degli esercenti che chiedono di migliorare la trasparenza delle informazioni trasmesse dagli operatori in merito alle transazioni effettuate. Ritiene che tale misura sia

nell'interesse del Governo e della maggioranza che, se impossibilitati a ridurre le commissioni di pagamento, possono almeno intervenire a migliorare la trasparenza delle informazioni ai cittadini.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA, nel fare presente che è stato disposto dalla Presidente l'accantonamento dell'emendamento Gelmini 2.19, precisa tuttavia che gli operatori trasmettono agli esercenti un estratto di tutte le transazioni effettuate.

Claudia PORCHIETTO (FI) fa presente che tale estratto è di natura sintetica, mancando invece le informazioni specifiche per ogni singola operazione, nonché il relativo costo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA precisa che tali informazioni sono contenute nel contratto sottoscritto dall'esercente.

Claudia PORCHIETTO (FI), nel precisare che il contratto contiene informazioni aggregate per fasce di spesa e per strumento elettronico utilizzato, ribadisce l'esigenza di una maggiore trasparenza.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA prende atto delle osservazioni dei deputati sul punto.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che la deputata Gebhard sottoscrive e ritira l'emendamento Lupi 22.20.

Massimo BITONCI (LEGA) illustra il suo emendamento 22.22, che intende attribuire il credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici anche agli esercenti i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente alla misura spettante siano superiori a 400.000 euro

ed inferiori a 1 milione di euro, istituendo a tal fine un Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Evidenzia come il tetto estremamente basso previsto dall'articolo 22 finisca per escludere molti esercenti che invece potrebbero aderire alla normativa in esame, che trae origine da una proposta di legge presentata dalla Lega nel 2010, poi ripresa negli anni successivi da altri gruppi parlamentari.

La Commissione respinge l'emendamento Bitonci 22.22.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, fa presente, con riguardo alla richiesta avanzata dalla collega Cavandoli, che l'articolo aggiuntivo Centemero 22.07 non introduce una misura analoga a quella prevista dall'emendamento 22.23 dei relatori, testé approvato, e pertanto il parere dei relatori rimane contrario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Centemero 22.07.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di conoscere le modalità di prosieguo dei lavori della Commissione, anche alla luce delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, in ordine alla programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, accogliendo la richiesta del collega Gusmeroli, convoca immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, rinviando il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

**DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale
e per esigenze indifferibili. (C. 2220 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI 16.022,
20.28, 21.12, 22.23, 37.13 E 57.49 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 16.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16.022.

Sopprimere il comma 1.

0. 16. 022. 1. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 5 capoverso a) all'articolo 13: al punto 1, lettere a) e b), sostituire le parole: « entro il 30 settembre » con le seguenti: « entro il 31 maggio »;

c) al comma 5, capoverso b) all'articolo 16: al punto 1) sostituire le parole: « fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione » con le seguenti: « fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione »;

d) al comma 5 capoverso b) all'articolo 16: al punto 2), sopprimere la lettera e);

e) al comma 5 capoverso c) all'articolo 17, comma 1: al punto 2) sopprimere la lettera e);

f) al comma 5 capoverso d) all'articolo 19: sopprimere il punto 2).

0. 16. 022. 2. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le modalità, i criteri e i tempi attraverso i quali sono corrisposti i rimborsi nei confronti dei contribuenti a credito che risultino titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni e ai titolari di redditi di lavoro autonomo con la sola esclusione di quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali.

0. 16. 022. 3. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

Al comma 5, capoverso a), all'articolo 13, al punto 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 31 maggio.

0. 16. 022. 4. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 5 capoverso a), sostituire i punti 2) e 3) con il seguente: 2) i commi 2 e 3 sono abrogati.

***0. 16. 022. 5.** Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

Al comma 5 capoverso a), sostituire i punti 2) e 3) con il seguente: 2) i commi 2 e 3 sono abrogati.

***0. 16. 022. 6.** Gebhard, Plangger.

Al comma 5 capoverso b) all'articolo 16, al punto 1 sostituire le parole: al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione con le seguenti: fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione,

0. 16. 022. 7. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 5, capoverso b) all'articolo 16, al punto 2) sopprimere la lettera e).

0. 16. 022. 8. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 5, capoverso c) all'articolo 17, comma 1, al punto 2) sopprimere la lettera e).

0. 16. 022. 9. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 5, capoverso d) all'articolo 19, sopprimere il punto 2).

0. 16. 022. 10. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 5, capoverso d) all'articolo 19, al punto 2) sostituire le parole: sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione con le seguenti: non oltre la retribuzione di competenza del mese di luglio, a prescindere

dal mese in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

0. 16. 022. 11. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis.

(Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 53, comma 1, e 55 del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32 del presente decreto svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 del presente articolo assicurando adeguati livelli di servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione ».

2. All'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: « al comma 1, dell'articolo 37 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4 dell'articolo 34 ».

3. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole « A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei red-

diti di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti titolari dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: « di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* ed *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: « dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

6. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la

dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo »;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio »;

3) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione »;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente articolo entro:

a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre »;

3) al comma 4-*bis*, lettera *b*), quarto periodo, le parole: « entro il 7 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 marzo »;

c) all'articolo 17, comma 1:

1) alla lettera *b*) le parole: « e comunque entro il 7 luglio » sono soppresse;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:

1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre »;

3) alla lettera *c-bis*), le parole: « il termine previsto » sono sostituite dalle seguenti: « i termini previsti »;

d) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi »;

2) al comma 2, le parole: « retribuzione di competenza del mese di luglio » sono sostituite dalle seguenti: « prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione »;

3) al comma 4, le parole: « a partire dal mese di agosto o di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione »;

4) al comma 6, le parole: « entro il mese di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 10 ottobre ».

7. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater* le parole: « entro il 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 marzo »;

b) al comma 6-*quinquies* le parole: « entro il 7 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 marzo »;

c) dopo il comma 6-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«6-*sexies*. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito *internet*, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-*quinquies*. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3 ».

8. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « entro il 15 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile »;

b) all'articolo 4, comma 3-*bis*, le parole: « entro il 23 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre ».

9. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

10. All'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti entro il 31 dicembre. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle

dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4 del presente articolo ».

11. La trasmissione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2014, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti per ogni periodo d'imposta, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascun partito è effettuata in un'unica soluzione entro il 15 dicembre.

12. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

16. 022. I Relatori.

ART. 20.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 20.28.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2.

0. 20. 28. 1. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Lotteria degli scontrini)

1. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il

codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

2. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 1° gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio » e le parole: « codice fiscale » sono sostituite dalle seguenti: « codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, ».

20. 28. I Relatori.

ART. 21.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 21.12.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-ter. All’articolo 2, comma 6-*quinq*ues, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di acquisizione mediante contratto di *leasing* il credito d’imposta, parametrato al costo sostenuto dalla società concedente, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto. »;

b) al terzo periodo, le parole: « dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura » sono sostituite dalle seguenti: « dal mese successivo a quello di pagamento della fattura »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini

delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. ».

1-*quater*. All’onere previsto dal comma 1-ter, pari a 17,8 milioni di euro per il 2020 e 88,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 21. 12. 2. Gebhard, Schullian, Plangger.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

« 1-ter. All’articolo 2, comma 6-*quinq*ues, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di acquisizione mediante contratto di *leasing* il credito d’imposta, parametrato al costo sostenuto dalla società concedente, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto.”;

b) al terzo periodo, le parole: “dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura” sono

sostituite dalle seguenti: “dal mese successivo a quello di pagamento della fattura”;

c) infine, è aggiunto il seguente periodo: “Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi”.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 18 milioni di euro per il 2020 e 88 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

0. 21. 12. 1. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

« 1-*ter*. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi,” ».

1-*quater*. All’onere previsto dal comma 1-*ter*, pari a 17,8 milioni di euro per il 2020 e 88,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e spe-

ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 21. 12. 4. Gebhard, Schullian, Plangger.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-*ter*. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-*quinquies*, è aggiunto infine il seguente periodo: « Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 18 milioni di euro per il 2020 e 88 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

0. 21. 12. 3. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-*ter*. Le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applicano ai soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui all’articolo 2,

comma 1, del citato decreto legislativo, effettuano la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del semestre entro il mese di gennaio 2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

***0. 21. 12. 6.** Gebhard, Schullian, Porchietto.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applicano ai soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, effettuano la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del semestre entro il mese di gennaio 2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

***0. 21. 12. 5.** Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

Al nuovo comma 1-bis, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

0. 21. 12. 7. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:

«*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati».

21. 12. I Relatori.

ART. 22.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

22. 23. I Relatori.

ART. 37.

All'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019 ».

37. 13. I Relatori.

ART. 57.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 57.49

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. Il Commissario prefettizio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quinquies*, opera una ricognizione degli enti pubblici e privati creditori residenti nel Canton Ticino iscritti allo stato passivo e, con propria ordinanza, provvede al pagamento dei debiti iscritti sino al 31 dicembre 2019.

0. 57. 49. 1. Tarantino, Bianchi, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Il fondo di cui al comma *2-bis* è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.

2-quater. Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo di cui al comma *2-bis* è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.

2-quinquies. Il fondo di cui al comma *2-bis* è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi *2-ter* e *2-quater* con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di enti locali ».

57. 49. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale
e per esigenze indifferibili. (C. 2220 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Estensione del ravvedimento operoso)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è abrogato.

10. 01. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino.

ART. 14.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge.

14. 11. Il Governo.

ART. 21.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati ».

21. 12. I Relatori.

ART. 22.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il credito di imposta

spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

22. 23. I Relatori.

ART. 57.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2023 ».

***57. 8.** Migliorino.

***57. 2.** Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, sono abrogati l'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

57. 9. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché di assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle citate normative, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per l'attuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma.

57. 16. Enrico Borghi, Buratti, Mura, Topo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

2-ter. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

2-quater. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2-quinquies. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « che approvano » a: « dell'anno precedente » sono abrogate;

b) la lettera *d)* è abrogata.

2-sexies. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: « fino all'esercizio 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole da: « Gli enti locali » a: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente ».

2-septies. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 « Condizioni di legittimità dei pagamenti » sono abrogati;

b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera *a)* è abrogata.

***57. 10.** Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

***57. 39.** Migliorino.

***57. 45.** Pella.

***57. 46.** Pastorino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « i comuni, » sono inserite le seguenti: « le unioni di comuni, ».

57. 41. Migliorino.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	60
5-02012 Nitti: Sul « Cristo crocifisso » rimosso dall'altarinò di via dei Cappellari a Roma .	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	63
5-02260 Gallo: Sulla riqualificazione delle aree archeologiche e la valorizzazione culturale del comune di Capua	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	64
5-02974 Patelli: Sullo stato di conservazione della Cavallerizza Reale di Torino.	
5-03028 Montaruli: Sulla gestione della Cavallerizza Reale di Torino	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02012 Nitti: Sul « Cristo crocifisso » rimosso dall'altarinò di via dei Cappellari a Roma.

La sottosegretaria Lorenza BONACCORSI risponde all'interrogazione nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele NITTI (M5S), replicando, ricorda come il Cristo crocifisso attribuito ad Antoniazio Romano o comunque a pittori della sua scuola costituisca una pagina importante della storia della città di Roma e dopo aver premesso di aver auspicato che il pregevole dipinto potesse essere riposizionato nella sua collocazione storica, dove i romani, sin dal XIX secolo, sono abituati a vederlo, prende atto e si dichiara rincorato nell'apprendere che la nuova collocazione ne consente una migliore conservazione. Aggiunge di non essere a conoscenza della documentazione citata nella risposta, attestante la revoca della convenzione fra il Comune di Roma e il condominio di via dei Cappellari per la gestione dell'area comunale in cui si trova l'edicola che ospitava l'affresco e si riserva di svolgere specifici approfondimenti sul punto.

5-02260 Gallo: Sulla riqualificazione delle aree archeologiche e la valorizzazione culturale del comune di Capua.

La sottosegretaria Lorenza BONACORSI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della dettagliata risposta, che, tuttavia, mette in evidenza l'iniziale lentezza delle amministrazioni locali nell'avviare i necessari interventi di riqualificazione dell'area archeologica. Rileva, invece, la grande attenzione posta dal Ministero, nell'ultimo anno, all'adempimento di ogni azione utile a tutelare l'area e a recuperare gli spazi. Auspica che nel comune e nell'area complessiva di Capua, che è densa di beni archeologici che raccontano la storia millenaria di quel territorio, il Governo e le competenti amministrazioni locali definiscano quanto prima programmi specifici di riqualificazione organica, volta a ridare dignità a quella zona, che ha le potenzialità per diventare un importante incubatore di imprese e poli a grande rilevanza culturale ed economica.

5-02974 Patelli: Sullo stato di conservazione della Cavallerizza Reale di Torino.

5-03028 Montaruli: Sulla gestione della Cavallerizza Reale di Torino.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La sottosegretaria Lorenza BONACORSI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cristina PATELLI (LEGA), replicando, si dichiara non soddisfatta, ritenendo poco credibile che il Complesso della

Cavallerizza sia sotto la costante attenzione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, come riferito con la risposta, dato quanto accaduto: e si riferisce specialmente, ma non solo al grave incendio che ha imperversato il 21 ottobre scorso, il terzo in quattro anni. Peraltro, osserva come la risposta del Governo confermi la circostanza che l'incendio è stato dovuto alle attività improprie che avvengono all'interno del Complesso, quali il deposito di materiali ingombranti, allacci abusivi e reti elettriche fatiscenti, in una generale situazione di degrado e mancanza di controllo. Dopo aver sottolineato la critica generalmente rivolta dalle altre forze politiche al suo gruppo per il costante richiamo alla necessità di garantire la legalità e l'ordine pubblico, evidenzia come lo stato di abbandono della Cavallerizza di Torino costituisca proprio un effetto della grave e diffusa tolleranza dell'illegalità e della mancanza di sicurezza in cui versano le grandi città italiane e sia un problema rispetto al quale lo Stato si è dimostrato debole, lasciando prosperare il disordine e i comportamenti illegali.

Augusta MONTARULI (FdI), replicando, si dichiara sconcertata dalla risposta del Governo, che non tiene conto, a suo avviso, né della circostanziata premessa della sua interrogazione, né del quesito concretamente rivolto al Governo. Dopo aver messo in luce le profonde contraddizioni che, a suo avviso, caratterizzano la condotta dell'amministrazione comunale di Torino, da una parte, e di quella statale, dall'altra parte, nelle decisioni in merito alla riassegnazione del Complesso della Cavallerizza, deplora con forza il fatto che il complesso è stato affidato di nuovo agli stessi soggetti che ne hanno avuta così poca cura e che non è stato fatto, invece, ricorso a un bando pubblico per selezionare la parte cui affidare la gestione. Riferisce, quindi, che numerose associazioni chiedono la messa a disposizione del bene per offrire servizi di pubblica utilità, ma, in mancanza di

una procedura pubblica di assegnazione, sono escluse dalla possibilità di accedervi. Conclude, stigmatizzando l'appoggio dell'amministrazione del Comune di Torino ai centri sociali che hanno occupato la Cavallerizza e la mancata opposizione del Partito democratico alla riassegnazione del Complesso, e delle risorse finanziarie previste per il suo restauro, a coloro che ne hanno determinato il collasso. Prende atto che il Partito democratico, che a Torino formalmente osteggia la sindaca Appennino, a Roma ne appoggia le scelte.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-02012 Nitti: Sul « Cristo crocifisso » rimosso dall'altarinò di via dei Cappellari a Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Nitti richiede notizie in merito ad un affresco presente su un altarinò a Via dei Cappellari, in Roma, tra i civici 30 e 35.

Il dipinto murale, raffigurante Cristo Crocifisso tra la Vergine, San Giovanni Evangelista e un donatore, risalente presumibilmente agli inizi del XV secolo, si trovava inizialmente sulla parete di una casa in via dei Cappellari, e da qui sarebbe poi stato trasferito – con un primo, antico, distacco – nel corso della prima metà del XIX secolo, al centro dell'edicola ubicata fra i civici 30 e 35 di via dei Cappellari, in un vicolo cieco di pertinenza del Collegio Inglese.

Quivi l'affresco è ricordato dalle fonti già nel 1853 – seppur erroneamente indicato come dipinto su tela – e lì è rimasto fino al 1993, quando, al fine di sottrarlo alle pessime condizioni di conservazione in cui versava, il dipinto murale viene nuovamente staccato e collocato in una cappella all'interno del Collegio Inglese.

Nel 2010 l'area comunale in cui si trova l'edicola sacra, rimasta sguarnita della sua decorazione, è stata oggetto di una convenzione, stipulata fra il Comune di Roma e il Condominio di via dei Cappellari 33/38 (nel 2010) per la gestione dell'area comunale.

Fra i termini dell'accordo, la convenzione prevedeva anche che gli affidatari collocassero all'interno dell'edicola sacra una copia del dipinto della Crocifissione e una targa esplicativa, che tuttavia non furono apposte. In seguito al mancato rispetto dei termini dell'accordo, nel 2014 il TAR ha accolto un ricorso che ha determinato la revoca la convenzione (la documentazione relativa è conservata presso la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali – Direzione interventi su edilizia monumentale).

Attualmente, l'affresco con il Cristo crocifisso è conservato sulla parete di fondo della cripta del Venerabile Collegio Inglese, legittimo proprietario dell'edificio che contiene l'edicola (secondo l'ampia documentazione storica), all'interno della quale il dipinto era conservato anticamente; nel 2016, il Collegio Inglese ne ha finanziato il restauro, eseguito sotto la sorveglianza della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e autorizzato il 30 maggio di quell'anno.

Informo che la Soprintendenza speciale di Roma ritiene che l'attuale collocazione dell'opera ne garantisca la migliore conservazione.

ALLEGATO 2

5-02260 Gallo: Sulla riqualificazione delle aree archeologiche e la valorizzazione culturale del comune di Capua.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco alla richiesta dell'onorevole Gallo, e di altri onorevoli colleghi, volta a sapere quali iniziative e misure il Ministero intende adottare per la riqualificazione delle aree archeologiche del Comune di Capua.

Il complesso benedettino di Sant'Angelo in Formis, il cui primo impianto è da collocare intorno alla metà del X secolo, assume l'attuale forma entro il 1085, ad opera di Desiderio di Montecassino, divenuto papa con il nome di Vittore III.

È proprio Desiderio, ancora vivente nell'atto di offrire la chiesa al Cristo, che suggella la realizzazione, facendosi rappresentare nell'abside della chiesa.

Il complesso insiste su un'area sacra molto più antica: quella che ospitava fin da epoca preromana il tempio di Diana Tifatina e probabilmente una serie di opere connesse a quell'insediamento. La chiesa, con impianto basilicale, ingloba in parte il basamento del tempio italico e ne utilizza l'antica pavimentazione, successivamente integrata con ampi frammenti di un mosaico cosmatesco, in parte di reimpiogo, e in parte realizzato *ad hoc*.

Tutte le pareti interne erano decorate in origine con un ciclo di affreschi che rappresentava le storie dell'Antico e del Nuovo Testamento, seguendo la partitura suggerita dalla riforma gregoriana e riprendendone i motivi teologici e dogmatici, di grande risalto al tempo della realizzazione.

Tali caratteristiche rendono il complesso assolutamente unico, e il suo eccezionale valore artistico e storico è la ragione che ha indotto, ormai da circa 150

anni, a una continua attività di tutela e di restauro che ha visto impegnati grandi personalità della conservazione e degli studi storico-artistici e ampia profusione di risorse pubbliche. Queste sono state messe a disposizione, in particolar modo, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che ha realizzato numerosi interventi – di cui alcuni ancora parzialmente in atto – mirati alla salvaguardia della chiesa e del campanile e della struttura d'ingresso all'insula denominato Arco di Diana.

Già da alcuni decenni si è riscontrato che il Complesso denominato *Insula Monastica* di Sant'Angelo in Formis è interessato da un progressivo dissesto, esteso all'intera area archeologica.

Nel 1999, con ordinanza sindacale del 13 dicembre, il Comune di Capua aveva intimato ai proprietari degli immobili contigui al fabbricato denominato Arco di Diana, di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità.

A tale ordinanza non fu dato alcun seguito e conseguentemente il Ministero per i beni culturali intervenne per le opere necessarie a evitare ogni rischio di perdita del bene tutelato.

A partire dalla fine del 2016, pervennero segnalazioni relative allo stato di degrado, localizzato in diversi punti del sito, e in particolare di alcune lesioni poste sul muro controterra alle spalle dell'abbazia; tali dissesti indussero il Comune di Capua a emanare un'altra ordinanza, per la messa in sicurezza del muraglione pe-

rimetrare, ordinanza reiterata nel 2017; a entrambe le ordinanze non fu dato alcun riscontro.

Nell'aprile del 2018 la locale Soprintendenza, a seguito di apposito sopralluogo, segnalava la grave condizione di degrado in cui versava l'intero compendio, sollecitando il Comune di Capua a disporre tutte le possibili attività necessarie ad arginare il degrado dell'area e ogni rischio di perdita del bene rappresentato.

In riscontro a tale nota la Prefettura di Caserta convocò un'apposita riunione per il 26 aprile 2018, nel corso della quale fu attivato un tavolo tecnico e furono programmate una serie di attività mirate alla raccolta dei dati necessari a formulare una prima valutazione delle condizioni generali di degrado del sito. Fu richiesta anche la partecipazione dell'Università e del CNR, con i quali avviare ricerche sistematiche tendenti ad analizzare il fenomeno in atto e a programmare i necessari presidi mirati, al fine di effettuare una raccolta dei dati ad altissima risoluzione e misure degli spostamenti superficiali del suolo attraverso sensori satellitari, che consentono di individuare possibili interazioni dei dissesti con i pendii circostanti, ottimizzando le risorse disponibili.

Dopo una prima indagine esplorativa, fu convocata una nuova seduta del tavolo tecnico, nel corso del quale, fra le altre iniziative, si fissò un sopralluogo, da effettuare in data il 19 luglio, al fine di valutare le condizioni dell'intera area, in concorso con la Seconda Università di Napoli, con il Comune di Capua, e con il parroco. Nel corso del sopralluogo si ritenne che si sarebbe dovuto procedere alla raccolta dei dati per pervenire a una valutazione delle condizioni di conservazione estesa all'intero compendio.

Successivamente, avendo rilevato un « consistente peggioramento delle condizioni strutturali degli immobili siti ad est dell'Arco di Diana » e « la sussistenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità », con ordinanza sindacale del 24 agosto 2018, il Comune di Capua intimava ai proprietari degli immobili circostanti il complesso monumentale

di provvedere all'immediata messa in sicurezza della struttura; purtroppo il giorno 25 agosto si verificava il crollo « improvviso e rovinoso » di uno dei tre paramenti murari posti a est dell'Arco.

A seguito di tale evento il Comune di Capua, di concerto con la Soprintendenza, eseguì lavori di pulizia dell'area, al fine di predisporre un percorso che consentisse ai residenti il transito pedonale e carrabile, pur limitatamente agli eventuali mezzi di emergenza.

Il 10 ottobre 2018, presso la Prefettura di Caserta si svolse la quarta riunione del tavolo tecnico, avente per argomento gli aggiornamenti relativi allo stato della questione; nel corso della riunione il Comune di Capua ha ribadito la propria impossibilità a procedere all'intervento di messa in sicurezza dell'Arco di Diana e pertanto la Soprintendenza, al solo fine di evitare ogni rischio di perdita del bene, si è dichiarata disponibile ad attuare un intervento con le modalità della somma urgenza, mirato alla messa in sicurezza del tratto di muro romano e al ripristino del sistema di controventatura delle spinte orizzontali posto sul fianco orientale del manufatto denominato Arco di Diana.

Il 5 ottobre 2018 la Soprintendenza ha avviato il procedimento per la dichiarazione dell'interesse particolarmente importante della *insula monastica* di Sant'Angelo in Formis; l'avvio del procedimento è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Capua.

Il 18 ottobre 2018 la Soprintendenza ha chiesto al Comando della Stazione dei Carabinieri l'autorizzazione all'accesso all'area, inibita al transito dall'autorità giudiziaria.

Il 22 ottobre il Comando dei Carabinieri – Stazione di Capua ha comunicato la decisione del giudice, che ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento limitatamente alla messa in sicurezza del muro antico e al ripristino del sistema di controventatura delle spinte orizzontali del manufatto denominato Arco di Diana. Ciò ha consentito, lo stesso giorno, di avviare l'intervento di somma urgenza, mirato alla messa in sicurezza del sito monumentale. L'inter-

vento è proceduto regolarmente; nelle more dell'approvvigionamento del legname con cui realizzare la struttura di puntellamento dell'Arco di Diana, furono predisposti i fori di alloggiamento dei tiranti orizzontali, la cui funzione era quella di contrastare le spinte orizzontali della struttura in fase sismica, che allo stato attuale non possono essere assorbite dai muri che fungevano da contrafforte prima dei crolli dell'estate 2018; successivamente fu riferito dall'impresa esecutrice dell'intervento che uno dei proprietari degli ambienti posti al piano terra, quello posto a sud-ovest dell'Arco, negava l'accesso, necessario per collocare materialmente i tiranti metallici negli alloggiamenti già predisposti.

Il 19 dicembre 2018 la Soprintendenza convocava i proprietari per effettuare un opportuno sopralluogo e per poter riferire, in data 9 gennaio 2019, sui lavori d'urgenza in corso di esecuzione. Alla data fissata, la Soprintendenza effettuava il sopralluogo, di cui veniva redatto verbale, nelle sole aree di proprietà dell'unico dei convocati presenti che consentiva l'accesso alle aree di sua proprietà adiacenti l'Arco e chiuse da una porta con serratura; risultavano assenti a tale sopralluogo gli altri proprietari e di conseguenza non si riusciva ad accedere alle porzioni di manufatto di loro pertinenza.

Per questo, il 15 gennaio di quest'anno la competente Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, comunicava ai

proprietari interessati l'avvio del procedimento finalizzato all'esecuzione degli interventi conservativi, avvertendo che – in caso di inottemperanza degli obblighi di legge – la Soprintendenza avrebbe dato esecuzione, ai sensi di legge, in forma diretta e in danno, ai lavori necessari alla messa in sicurezza del tratto di muro romano e al ripristino del sistema di controventatura delle spinte orizzontali posto sul fianco orientale del manufatto denominato Arco di Diana.

Il primo intervento realizzato con la procedura della somma urgenza è stato realizzato e collaudato dai funzionari della Soprintendenza.

I lavori sull'*insula* proseguiranno con procedure ordinarie, secondo il progetto in corso di redazione da parte dei tecnici della Soprintendenza e sulla base delle indagini e dei rilievi appositamente commissionati.

Il borgo, come sottolineato anche nell'atto parlamentare, è ugualmente interessato da un diffuso dissesto.

Da notizie assunte dalla stessa Soprintendenza risulta che sia in corso, da parte del Comune di Capua, la redazione di un progetto mirato alla definizione di interventi di presidio, per il quale saranno avanzate richieste di ulteriori risorse.

Posso sin d'ora assicurare il mio impegno a riferire ogni eventuale aggiornamento ma spero conveniate con me che ogni impegno è stato profuso proprio nell'adempimento del ruolo svolto istituzionale dagli uffici e dai funzionari del Ministero sul territorio.

ALLEGATO 3

5-02974 Patelli: Sullo stato di conservazione della Cavallerizza Reale di Torino.**5-03028 Montaruli: Sulla gestione della Cavallerizza Reale di Torino.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Patelli e l'onorevole Montaruli hanno richiesto notizie in merito al complesso della Cavallerizza Reale di Torino e in particolare sui finanziamenti per il suo recupero.

Il complesso monumentale, edificato tra XVII e XIX secolo è stato dichiarato di interesse storico-architettonico particolarmente importante con decreto ministeriale del 28 maggio del 1968, rinnovato con decreto del 1° agosto 2005. In ragione della sua stretta relazione funzionale con il palazzo sabaudo, è stato compreso tra le componenti della cosiddetta «zona di comando» e iscritto nel dicembre 2007 nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, come parte del sito seriale delle Residenze Sabaude.

In esito a un protocollo di intesa del 2003 tra il MEF – Agenzia del Demanio, sede centrale e la Città di Torino e previa autorizzazione della Direzione Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali, nel novembre del 2007 veniva ceduta al comune di Torino un'estesa parte del complesso, in seguito (2010) cartolarizzata dalla Città alla CCT s.r.l. – Cartolarizzazione Città di Torino, che tuttora ne detiene la proprietà, per finalità di valorizzazione immobiliare. Una sola area – la Cavallerizza Reale propriamente detta – è stata riacquisita nel 2015 al Demanio comunale. La parte restante veniva ceduta nel 2014 al FIV – Fondo Investimenti per la Valorizzazione – Comparto Extra gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti Investimenti, mentre rimaneva in

consegna al Ministero dei beni culturali, ora ai Musei Reali, la porzione di giardino affacciata sui bastioni con un edificio detto Garittone.

In grave stato di abbandono e oggetto di ripetuti piani e progetti di valorizzazione, nel 2014 la Cavallerizza è stata occupata da un comitato spontaneo, con l'intento di contrastare la cessione del complesso al mercato privato e di presidiarne la destinazione e l'uso pubblico.

L'iniziale intento di valorizzazione di un «bene comune», si è tradotto in una occupazione illecita di massima parte dello stabile, nonché a manifestazioni e attività tutte segnate dalla illegittimità.

Nelle prime ore del 21 ottobre scorso, si è sviluppato un forte incendio all'interno di una delle maniche edificate del complesso, che – pur producendo danni limitati – ha confermato l'allarme circa la grave situazione della Cavallerizza, dove gli usi impropri sono accompagnati da depositi di materiali ingombranti, allacci abusivi e reti elettriche fatiscenti e da una generale situazione di degrado e mancanza di controllo.

Dopo l'incendio la Prefettura di Torino ha convocato un tavolo per la urgente messa in sicurezza del complesso, di cui questo Ministero è parte attiva.

A tale proposito segnalo che la Soprintendenza statale ha riferito che è in corso un'interlocuzione tra il Ministero e la Città di Torino, per definire un percorso di recupero, restauro e valorizzazione del complesso della Cavallerizza Reale, anche

attraverso l'erogazione di ulteriori risorse, con l'intesa che possano essere destinate unicamente al restauro delle aree di proprietà comunale e di elevato valore monumentale, per arginarne il degrado e restituirle alla pubblica fruizione e a un qualificato uso pubblico da parte delle istituzioni culturali cittadine.

Per quanto più propriamente riferito alle richieste di informazioni sui finanziamenti in atto, i Musei Reali di Torino sono destinatari di risorse per la realizzazione di interventi di restauro e valorizzazione a valere su due fonti di finanziamento:

1. Programma Grandi Progetti Beni Culturali 2014-2016, per un importo complessivo pari a euro 7.000.000,00. L'intervento denominato «Torino Polo Reale» si suddivide in 9 lotti funzionali relativi a interventi di valorizzazione e riqualificazione degli Uffici Reali e degli annessi giardini, della Sindone e della Galleria Sabauda. Di questi, 8 risultano conclusi e uno, relativo ai servizi di accoglienza, è in corso di esecuzione;

2. Piano stralcio «Cultura e turismo» FSC 2014-2020, per un importo complessivo pari a euro 15.000.000,00.

L'intervento denominato «Torino Cavallerizze e Musei Reali» prevede interventi di restauro e valorizzazione, tra cui il restauro dei bastioni cinquecenteschi, il restauro del verde, impiantistica tecnologica e di sicurezza e nuovi percorsi di fruizione. L'articolazione del progetto in tre ambiti di attenzione (Bastioni, Orangerie, Cavallerizza), necessaria per la conformazione planimetrica dei luoghi, consente anche la possibilità di gestire i cantieri e l'accesso del pubblico ai Musei Reali, durante il corso dei lavori.

Lo strumento attuativo dell'intervento è il disciplinare d'obblighi sottoscritto tra il Segretariato Generale del MiBACT – Servizio II e i Musei Reali di Torino.

Sotto il profilo delle competenze, il Segretariato Generale – Servizio II è responsabile della programmazione del Piano, segue l'attuazione, il monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi

inseriti nel Piano, autorizza, in coerenza con le disponibilità di cassa, i trasferimenti finanziari al beneficiario a titolo di anticipo e rimborso delle spese sostenute, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori e a fronte di documenti contabili di rendicontazione.

I Musei Reali, in qualità di beneficiario, svolgono il ruolo di Stazione appaltante, anche avvalendosi della Centrale di Committenza Invitalia, sono responsabili della corretta e regolare esecuzione dei lavori, implementano il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici al fine di garantire i corretti flussi informativi, così come previsto dal punto 3 della Delibera CIPE n. 3/2016 e secondo le indicazioni impartite dal Segretariato Generale.

Di seguito riporto, per ogni sotto-ambito, lo stato di attuazione degli interventi, sulla base di quanto comunicato dal beneficiario nella Relazione Semestrale n. 3 del 31 maggio 2019:

a) Bastioni (importo riprogrammato euro 2.250.000,00). Risulta espletata la gara per la pulizia e messa in sicurezza del muro di cinta dell'antica fortificazione (importo lordo aggiudicato euro 1.043.900,00; importo Economie maturate euro 302.799,20). In fase di aggiudicazione risulta la gara per il restauro dei Bastioni in corrispondenza dell'Orangerie, per un importo lordo a base d'asta pari ad euro 1.087.900,00.

b) Orangerie (importo riprogrammato euro 12.050.000,00). Risulta espletata la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di rifunzionalizzazione delle Orangerie per i servizi di accoglienza e sistemazione dei Giardini Reali Inferiori (importo lordo aggiudicato euro 1.249.637,00; importo Economie di gara maturate euro 578.583,90). In fase di aggiudicazione risulta la gara per il trasferimento dei materiali archeologici per un importo lordo a base d'asta di euro 81.598,12. Di prossimo avvio risulta la gara lavori per la rifunzionalizzazione delle Orangerie, per i servizi di accoglienza e sistemazione dei Giardini Reali Inferiori, per un importo a base d'asta pari a euro

8.965.000,00, attraverso la Centrale di Committenza Invitalia.

c) Cavallerizza (importo riprogrammato euro 700.000,00). Risultano in fase di affidamento i lavori per il restauro del Bastione di San Maurizio, per un importo lordo a base di gara pari ad euro 462.000,00.

Sotto il profilo finanziario, le risorse si riferiscono all'ultimo monitoraggio, effettuato nel settembre 2019. Attualmente

sono in corso approfondimenti per verificare eventuali aggiornamenti riguardanti gli impegni assunti e giuridicamente vincolanti.

Concludo sottolineando che, come chiarito, il Complesso della Cavallerizza Reale è sotto la costante attenzione del Ministero per i beni culturali, sia nel perseguimento degli obiettivi di tutela che nel puntuale monitoraggio delle risorse.

Mi dichiaro sin d'ora disponibile a riferire, in questa sede, di ogni aggiornamento che venga richiesto.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02130 Pellicani: Sulla crisi dei supermercati Simply	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	72
5-02832 Ziello: Sulla tutela dei prodotti <i>Made in Italy</i> , con particolare riferimento a una vicenda riguardante la Vespa Piaggio	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	75

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Gian Paolo Manzella.

La seduta comincia alle 14.05.

5-02130 Pellicani: Sulla crisi dei supermercati Simply.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicola PELLICANI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta che permette di mettere a fuoco quale è lo stato della vertenza sulla crisi in titolo presso il Ministero dello sviluppo economico. Ricorda che la sua interrogazione risale al mese di maggio, quando ancora c'era incertezza in merito al possibile acquirente, con relativa preoccupazione dei lavoratori interessati. Preoccupazione

che permane, in particolare nel Veneto, perché Conad non è un'entità unica, ma un consorzio frammentato in diverse realtà produttive. Inoltre, come risulta dalla risposta del Sottosegretario, i punti vendita di Auchan che entreranno in Conad non sono la totalità, ma il 56 per cento. Questo dato ovviamente preoccupa per la possibile chiusura di alcuni punti vendita, in mancanza di certezze sul loro assorbimento, con relativa ricaduta in termini occupazionali. Auspica che il Governo possa rendere al Parlamento un'informazione sul complessivo andamento della crisi oggetto dell'interrogazione.

5-02832 Ziello: Sulla tutela dei prodotti *Made in Italy*, con particolare riferimento a una vicenda riguardante la Vespa Piaggio.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Edoardo ZIELLO (LEGA), replicando, ringrazia il Sottosegretario per l'esaustiva risposta. Sottolinea come la sentenza del

Tribunale europeo apre di fatto il mercato europeo a un prodotto straniero, che già nel nome si propone di richiamare il marchio della Vespa. Concorda sugli strumenti citati nella risposta del Sottosegretario, inseriti nel decreto-legge crescita a tutela dei marchi storici italiani, anche su iniziativa di deputati del gruppo della Lega. Al di là della questione giudiziaria, che ovviamente riguarda soggetti privati, invita il Governo a mettere mano a tutti gli strumenti a sua disposizione per contra-

stare il fenomeno dell'*italian sounding* e tutelare le aziende italiane. Se, infatti, il mercato viene aperto a prodotti come quello richiamato nell'interrogazione in titolo, sorge un problema che non è solo di tutela del mercato stesso, ma di interesse nazionale.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-02130 Pellicani: Sulla crisi dei supermercati Simply.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le questioni poste dall'Onorevole Interrogante riguardano una problematica – quella degli effetti dell'operazione di acquisizione Conad Auchan – da tempo all'attenzione del Ministero e di altri organi istituzionali, quale la Autorità antitrust che prevede la conclusione dell'istruttoria non prima del 20 dicembre.

Partiti con il marchio Rinascente nel 1961 a Milano, i supermercati *Simply* sono successivamente ceduti al gigante francese *Auchan*, che nel 2005 fonda una catena di supermercati medi e piccoli, con il marchio *Simply*, collocati in tutto il territorio italiano.

In seguito al via libera dell'Antitrust la « nuova » Conad potrebbe diventare un colosso con una quota di mercato intorno al 19 per cento, di cui il 6 per cento realizzato da Auchan e un giro di affari intorno ai 17 miliardi.

La situazione finanziaria dei supermercati Auchan si è progressivamente deteriorata negli ultimi anni.

Nello scorso anno Auchan Retail Italia aveva circa 1.600 punti vendita di vari marchi (compresi Auchan e Simply), un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro e circa 18 mila dipendenti, mentre Conad aveva circa 3.300 punti vendita e ricavi per 13,4 miliardi.

Dai dati di Mediobanca emerge un contesto in cui Auchan ha visto calare il fatturato di quasi il 205 e si sono moltiplicate le perdite balzate nell'esercizio 2017 a 275 milioni contro gli 82 milioni del 2013.

L'impegno del Ministero dello sviluppo economico in relazione della *Auchan* risale al 2018, anno durante il quale si sono tenute, presso lo stesso MiSE, riunioni per

accompagnare le trattative riguardanti la chiusura di alcuni punti vendita e per monitorare l'andamento complessivo dell'azienda su tutto il territorio nazionale.

In questo contesto di difficoltà è giunta, nel maggio 2019, l'offerta del Consorzio Conad, che ha avviato il processo di acquisizione di gran parte dei circa 1.600 punti vendita di *Auchan Retail Italia*: ipermercati, supermercati, negozi di prossimità con i marchi *Auchan* e *Simply*.

Tale operazione ha comportato la necessità di aprire due tavoli di crisi:

a) il primo dedicato alla cessione al gruppo Conad dei punti vendita *Auchan Retail Italia* presenti nelle varie regioni, tra cui il Veneto;

b) il secondo dedicato alla cessione delle attività di *Auchan Retail Italia* in Sicilia.

Il tavolo relativo alla cessione al gruppo Conad dei punti di vendita Auchan.

La prima riunione del tavolo dedicato alla cessione di *Auchan Retail Italia* al gruppo Conad in formazione plenaria ha avuto luogo il 28 maggio 2019 presso la sede del MiSE, alla presenza di rappresentanti delle due società interessate e delle sigle sindacali. L'accordo di cessione tra le due società è stato raggiunto il 31 luglio 2019.

Nel corso dei numerosi incontri, il MiSE ha sempre sottolineato il potenziale positivo dell'operazione di cessione, ricordando al contempo la necessità di un percorso condiviso tra le parti, al fine di garantire la sostenibilità del piano di acquisizione. Il MiSE ha sempre posto l'o-

biettivo di mantenere integro il perimetro aziendale e salvaguardare i lavoratori.

In occasione dell'ultimo incontro del tavolo, tenutosi il 30 ottobre scorso, l'azienda ha presentato le linee guida e il cronoprogramma del piano industriale, il quale prevede la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e di nuovi organismi di controllo, oltre alla revisione delle deleghe operative. Ha, inoltre, annunciato il cambio di denominazione sociale, da « Auchan S.p.A. » in « Margherita Distribuzione S.p.A. », per gestire la fase di transizione, la quale si concluderà entro il 31 dicembre 2020.

I punti vendita Auchan che entreranno in Conad saranno 154, pari al 56 per cento della rete totale, mentre per taluni dei punti vendita rimanenti, sono in corso trattative per trovare altri acquirenti.

Per quel che concerne i punti vendita ceduti è già in atto una ristrutturazione del modello aziendale con priorità verso l'incremento delle vendite e una nuova politica dei prezzi, accompagnata da una razionalizzazione dei costi e una nuova strategia commerciale. Il piano prevede anche una ristrutturazione dei punti vendita con grandi superfici.

Il Tavolo relativo alla Sicilia.

Il tavolo ora è chiuso con vendita ad un operatore primario del territorio anche se le criticità non sono risolte.

La situazione occupazionale.

Dal punto di vista occupazionale, al momento dell'accordo di cessione (*closing*) gli addetti della rete Auchan erano 16.140, mentre oggi, al netto delle cessazioni di alcuni rapporti di lavoro per ricollocazioni, pensionamenti o altro, sono diventati 15.773. L'azienda ha assicurato che gli eventuali esuberanti saranno gestiti attraverso gli strumenti del pensionamento e prepensionamento, ricollocazione in Conad, cassa integrazione straordinaria, incentivo alla mobilità e accordi o formule con flessibilità per la salvaguardia occupazionale.

Al riguardo, il MiSE ha precisato che, prima di giungere a dichiarazioni di esubero, è necessario un lavoro di approfondimento sul piano industriale presentato, anche attraverso interlocuzioni dirette del Governo con la proprietà. Il MiSE non acquisisce, infatti, i numeri riguardanti l'occupazione come una dichiarazione di esubero, bensì solo come segnalazione di un problema rispetto al quale bisognerà lavorare congiuntamente per trovare una soluzione condivisa.

Istruttoria ANTITRUST.

Da notizie della Direzione competente dell'Autorità Garante risulta che istruttoria è ancora in corso e non verrà chiusa prima del 20 dicembre p.v.

In particolare, l'Antitrust entro il suddetto termine dovrà pronunciarsi e stabilire se la concentrazione tra Conad e Auchan sia o meno restrittiva della concorrenza.

Come noto le possibili ipotesi di pronuncia dell'AGCM sono:

i) autorizzare senza rimedi;

ii) autorizzare con rimedi;

iii) vietare l'operazione di concentrazione.

Come noto, al suddetto termine per la chiusura dell'istruttoria da parte dell'Autorità, le parti ai sensi dell'articolo 16 comma 8 della L. Antitrust possono chiedere una proroga dell'istruttoria e quindi la decisione potrà slittare.

Dati da organi di stampa.

Conclusioni.

Appare evidente che l'esito dell'istruttoria attualmente in corso presso l'Autorità Antitrust è propedeutica ad ogni iniziativa da parte del MiSE.

Nel complesso, il MiSE continuerà a monitorare i processi di cessione aperti dai due tavoli paralleli sulla situazione Auchan, assicurandosi che sia portato avanti un percorso condiviso tra le parti, che i piani di acquisizione siano sostenibili e che sia salvaguardata l'occupazio-

zione in tutti i punti vendita, compresi quelli con marchio *Simply* della regione Veneto.

Il MiSE ritiene necessaria, inoltre, l'apertura di un tavolo di confronto con le Regioni che consenta di valutare l'impatto territoriale.

ALLEGATO 2

5-02832 Ziello: Sulla tutela dei prodotti *Made in Italy*, con particolare riferimento a una vicenda riguardante la Vespa Piaggio.**TESTO DELLA RISPOSTA***Premessa.*

La questione all'esame muove da un caso concreto e giunge ad interrogare sulle attività a tutela del *Made in Italy* poste in essere da questo Governo.

Questioni di carattere generale.

Muovendo dalle questioni di carattere generale, è questa la sede per confermare che la tutela del *Made in Italy* è una delle priorità di questo Governo, ribadita dal Ministro Patuanelli nel corso delle audizioni relative alle linee programmatiche dell'esecutivo.

Questa attenzione è confermata da diverse misure:

a) marchi storici. Con il Decreto Crescita (Legge n. 34 del 2019), con il quale sono entrate in vigore le misure a sostegno del *Made in Italy*, sia sul fronte dei marchi storici che di contrasto all'*Italian sounding*. Con tale provvedimento, in particolare, si è voluto dare il via al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, cui potranno essere iscritti i marchi di impresa registrati da almeno 50 anni in Italia o con l'uso continuativo dimostrabile per lo stesso periodo di tempo. Inoltre, è stata riconosciuta la possibilità ai titolari dei citati marchi storici di ottenere un logo collegato alla qualifica del marchio, che potrà essere usato dalle aziende iscritte per fini commerciali e promozionali;

b) supporto alle imprese sul fronte della proprietà intellettuale. In questa direzione vanno, pertanto, le misure per

l'attività deputata al deposito e alla concessione dei titoli di proprietà industriale (registrazione marchi, disegni, brevetti). Attività ritenuta indispensabile per stimolare proprio i processi innovativi che, una volta realizzati, abbiano garanzia di tutela.

Ebbene, a tal riguardo rappresento che entro la fine del 2019 è previsto il finanziamento di nuovi strumenti e il rifinanziamento di misure per un totale di 55 milioni di euro:

Bando Disegni+;

Bando Marchi+;

Bando brevetti+;

Bando UTT (Uffici per il trasferimento tecnologico);

Bando POC (*Proof of concept* – proporzionalità);

Decreto attuativo del Voucher 3i;

Decreto attuativo dell'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI per i titolari di marchi storici di interesse nazionale.

Lo scopo di queste misure è quello di offrire, soprattutto alle imprese di piccola dimensione, strumenti in tema di innovazione, progettazione e *design*, al fine di sfruttare al meglio le loro capacità sul mercato nazionale ed estero, anche in un'ottica premiale dell'innovazione;

c) utilizzo delle nuove tecnologie per la tracciabilità del *Made in Italy*. Con il progetto pilota «La Blockchain per la tracciabilità del *Made in Italy*», che vede

il Ministero dello Sviluppo Economico in prima fila con il supporto di IBM e la collaborazione di associazioni e aziende della filiera del tessile italiano. Si tratta di un primo modello sperimentale che risponde a precisi bisogni e che può crescere con un approccio progressivo e una visione di lungo termine, oltre a risultare di facile replicabilità in altri contesti industriali. In proposito informo che il MISE sta valutando le opzioni disponibili per lo sviluppo di questa tecnologia e lancerà delle nuove sperimentazioni anche su altre filiere produttive, con un obiettivo di fondo: migliorare la tracciabilità, ostacolare la contraffazione e offrire al consumatore finale tutte le informazioni necessarie per un acquisto consapevole;

d) azioni di sensibilizzazione. È importante sottolineare, infine, che ogni procedimento in tale campo deve avvenire attraverso la definizione di politiche di

sensibilizzazione, azioni strategiche ed interventi finalizzati ad innalzare la consapevolezza dei consumatori e delle imprese sui danni derivanti dalle violazioni dei diritti di Proprietà Industriale.

Il caso specifico.

Nello specifico, con riferimento alla recente sentenza VES del Tribunale europeo menzionata dall'interrogante, evidenzio che è ancora possibile per l'azienda italiana interessata presentare ricorso presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea contro la pronuncia del Tribunale dell'UE.

D'altra parte è fondamentale – in tal caso – anche l'azione che le sedi diplomatico-consolari italiane svolgono in Cina, in raccordo con l'ICE, a sostegno dei diritti di proprietà intellettuale delle aziende italiane.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02032 Viscomi: Attuazione dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, recante misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna	77
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	79
5-01392 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento della società Treofan a Battipaglia (SA)	77
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 14.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

5-02032 Viscomi: Attuazione dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, recante misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio VISCOMI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando come il tempo trascorso dalla data di presentazione della sua interrogazione abbia visto un'evoluzione del quadro normativo di riferimento coerente con le sue aspettative. Peraltro, dopo aver ricordato che la problematica sottesa all'atto di sindacato ispettivo è sorta a seguito dell'adozione da parte dell'ANPAL di un provvedimento non del tutto coerente con la norma primaria, auspica, per il futuro, un migliore e più stretto coordinamento tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli altri enti coinvolti nelle politiche relative al mercato del lavoro, al fine di evitare situazione di difficoltà per i cittadini e le imprese, analoghe a quelle richiamate nella sua interrogazione.

5-01392 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento della società Treofan a Battipaglia (SA).

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FdI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta. Auspica, tuttavia, che il Governo segua con attenzione la vicenda della società Treofan, che già nel recente passato ha dovuto fare i conti con i problemi derivanti dalla scarsa incisività del Governo nel tutelare, in sede europea, il marchio « *Made in Italy* » per i prodotti degli stabilimenti facenti capo a tale società. Pur riconoscendo la correttezza di quanto affermato dal Sottosegretario Di Piazza a proposito della non opposizione dei lavoratori al licenziamento, rileva come anche questa affermazione evidenzia la difficoltà delle strutture ministeriali a intervenire, in modo puntuale e incisivo, nelle situazioni di crisi aziendale. Auspica, infine, che le vicende come quella richiamata nell'atto di sindacato non si risolvano sempre con il ricorso agli aiuti e ai finanziamenti pubblici, anche per evitare il moltiplicarsi di casi di aziende che

delocalizzano la propria attività dopo aver beneficiato di aiuti, fenomeno che, come ha recentemente riconosciuto la stessa ministra Catalfo, non è stato affatto debellato dalle norme del cosiddetto decreto-legge « Dignità », del tutto inefficaci quando la delocalizzazione dell'attività produttiva avviene verso un Paese dell'Unione europea.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-02032 Viscomi: Attuazione dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, recante misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo inerente l'attuazione dell'articolo 1, comma 247 della legge di bilancio 2019, recante misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, rappresento quanto segue.

Nel corso degli ultimi anni l'occupazione, soprattutto quella giovanile, è stata incentivata sia attraverso la previsione di sgravi contributivi per le nuove assunzioni.

In particolare, per il Mezzogiorno, la legge di bilancio 2018 ha riconosciuto un esonero contributivo pari al 100 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2018, di giovani entro i 35 anni di età, o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 247, legge n. 145 del 2018) ha sostanzialmente prorogato il suddetto sgravio, disponendo che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possono stabilire nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle medesime regioni, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni

di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Con il decreto n. 178 del 19 aprile 2019 dell'Anpal è stata data attuazione alla normativa suddetta. È stata, così, disciplinata la predetta misura (denominata « incentivo occupazione sviluppo Sud »), disponendo che l'incentivo possa trovare applicazione, nei limiti delle risorse specificamente stanziare e per un importo massimo di 120 milioni di euro, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° maggio 2019 e il 31 dicembre 2019.

Con specifico riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, l'articolo 39-ter del decreto-legge n. 34 del 2019 recante « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi », ha previsto che l'incentivo possa trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.

Pertanto, con decreto direttoriale dell'ANPAL n. 311 del 12 luglio 2019, è stato esteso il cosiddetto « incentivo occupazione sviluppo sud » anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 nei limiti delle risorse specificamente stanziare per un importo pari a 200 milioni di euro.

Alla luce delle suddette previsioni, in data 16 luglio 2019, l'INPS ha emanato la circolare n. 102 con la quale ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione

degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, che, pertanto, risulta pienamente operativa.

Infine, concludo sottolineando che il tema oggetto dell'atto parlamentare è al-

l'attenzione del Governo e che nel disegno di legge di bilancio AS 1586 – attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato – all'articolo 6, comma 2 si confermano gli incentivi all'assunzione per il 2019 e 2020.

ALLEGATO 2

5-01392 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento della società Treofan a Battipaglia (SA)**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione produttiva e occupazionale dello stabilimento Treofan Italy S.r.l. di Battipaglia (SA).

In data 28 marzo 2019, presso la Direzione Generale competente di questo Ministero, alla presenza senza dei rappresentanti anche del Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali, le rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori e i rappresentanti della regione Campania per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale finalizzato alla stipula dell'accordo governativo per il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 (che ha ripristinato lo strumento della CIGS per cessazione di attività).

Nello specifico, l'accordo sottoscritto all'esito dell'incontro ha previsto il ricorso, da parte della Società – per un periodo di 12 mesi (a decorrere dal 1° aprile 2019) – al trattamento di CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività in favore di un massimo di 65 lavoratori impiegati presso il sito di Battipaglia (SA).

Le Parti hanno altresì concordato sull'utilizzo – durante il trattamento di CIGS – della procedura di licenziamento collettivo sulla base del criterio della non opposizione del lavoratore al licenziamento, nonché sulla ricollocazione, su base volontaria, del personale sospeso dal sito di Battipaglia presso altri siti del gruppo Jindal.

Nell'ambito del predetto accordo, inoltre, la regione Campania si è impegnata ad

attivare strumenti di politica attiva nei confronti dei lavoratori collocati in CIGS.

Contestualmente, le Parti hanno altresì sottoscritto – ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 – un accordo di ricollocazione per il ricorso all'assegno di ricollocazione in favore dei lavoratori rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero.

Da ultimo, segnalo che si è svolto il 29 ottobre scorso presso il Ministero dello sviluppo economico il tavolo di monitoraggio sulla situazione occupazionale e produttiva dei siti della società.

Nel corso della riunione, come riferito dal Ministero dello sviluppo economico, la società di *advising Vertus* ha informato circa l'attività di *scouting* per la ricerca di un *partner* industriale, interessato alla reindustrializzazione del sito di Battipaglia. Nel corso dell'incontro è stato anche evidenziato il fatto che il Ministero del lavoro sta provvedendo a fare dei controlli negli stabilimenti al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche legate alla reindustrializzazione e che proseguono, inoltre, anche grazie alla collaborazione con gli enti locali, l'individuazione di ulteriori forme di sostegno agli stabilimenti e altre possibilità di reindustrializzazione.

In conclusione, nell'evidenziare che il Ministero dello sviluppo economico sta verificando tutte le possibili azioni di intervento per favorire la reindustrializzazione del sito di Battipaglia, vorrei rassicurare l'interrogante in merito all'attenzione rivolta dal Governo e dal Ministero che rappresenta, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	83
Sull'ordine dei lavori	83
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 131 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	83
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	92

SEDE CONSULTIVA:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	84
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella e abb. (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)	86
ALLEGATO 2 (Ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella adottato dalla Commissione quale testo base)	93

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il deputato Tullio Patassini entra a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il deputato Guido Guidesi.

Sull'ordine dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la Commissione procederà dapprima all'esame dello schema di decreto ministeriale (Atto n. 131) e che, successivamente, avrà luogo l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge cosiddetto «Clima» e l'esame in sede referente della proposta di legge C. 982 ed abb.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 131.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri, mercoledì 27 novembre 2019, il relatore, onorevole Lovecchio, ha illustrato lo schema di decreto in esame. Chiede quindi al relatore se intende presentare una proposta di parere e di illustrarla.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, chiede ai gruppi se vi sia disponibilità ad approvare la proposta di parere testé illustrata dal relatore già nella seduta odierna.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), evidenziando la necessità che i gruppi dispongano di un tempo congruo per valutare la proposta di parere illustrata dal relatore, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta la votazione sullo schema di decreto in esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata dall'onorevole Viviani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianpaolo CASSESE (M5S), *relatore*, soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione Agricoltura del testo del decreto-legge in titolo, modificato dal Senato, osserva che l'articolo 1 disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, che deve essere approvato in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, delineandone i contenuti e stabilendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi da esso fissati.

Fa presente che il comma 2-bis di tale articolo, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del tavolo perma-

nente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante dello stesso Ministero, nonché dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare le azioni del Programma strategico nazionale adeguando ai risultati, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste), per una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

In particolare, segnala le disposizioni di cui ai commi da 4-ter a 4-octies relative agli interventi per il rimboschimento.

Il comma 4-ter prevede la possibilità di affidare agli imprenditori agricoli, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), le attività di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali da parte delle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idro-geologico.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, richiamato nella norma in esame, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,

dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

I commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies introducono nuovi commi agli articoli 3 e 7 del citato Testo unico in materia di foreste.

Il comma 4-quater aggiunge all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 34 del 2018, la definizione di bosco vetusto, quale superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.

I commi 4-quinquies e 4-sexies prevedono l'adozione di un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dal comma.

I commi 4-septies e 4-octies prevedono che le regioni e le province autonome, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscano il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4-*bis* istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021. Il fine è quello di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese (comma 1).

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

Il comma 3 prevede che agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Il comma 4 prevede che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Segnala, inoltre, che l'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato e di media e grande

struttura per incentivare la vendita di detersivi o prodotti alimentari, sfusi o alla spina.

Il contributo economico è pari alla spesa sostenuta e documentata per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale oppure per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi ed è attribuito nella misura massima di 5.000 euro, nel limite complessivo di spesa pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente sui materiali per uso alimentare. Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato « *de minimis* ».

In conclusione, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni delle quali terrà conto nel predisporre una proposta di parere.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

C. 982 Gallinella e abb.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 20 novembre scorso, il relatore, onorevole Cadeddu, ha presentato un'ulteriore proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 982, che prevedeva l'espunzione dell'articolo 22, recante disposizioni di semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica, e che a tale proposta ha fatto seguito un articolato dibattito.

Propone, quindi, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 982, elaborato dal relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 982, elaborata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Marzio LIUNI (LEGA) esprime il rammarico per la scelta della maggioranza di adottare un testo base privo della norma sulla gestione della fauna selvatica, che rappresentava una prima risposta, sicuramente suscettibile di essere migliorata, ad una grave emergenza del comparto agricolo. Sottolinea quindi come su tale argomento non vi sia stato lo scatto d'orgoglio da parte della maggioranza, che lui avrebbe auspicato.

Evidenzia che, intervenendo ad una recente manifestazione organizzata dalla Coldiretti proprio per richiamare l'attenzione della politica sul problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica, il Presidente Gallinella e la Ministra Bellanova hanno dato rassicurazioni agli agricoltori circa un loro impegno concreto nell'individuazione di una rapida soluzione. Ritiene pertanto grave la decisione assunta dalla maggioranza di sopprimere l'articolo 22, in quanto indice non solo di incoerenza da parte delle forze politiche al governo, ma

anche di una totale mancanza di considerazione delle esigenze degli agricoltori.

Esprime quindi il rammarico per la mancanza di coraggio da parte dei gruppi di maggioranza che, a suo avviso, si sono piegati alla volontà del Ministro dell'Ambiente, che, come è noto, sul tema della gestione della fauna selvatica, ha assunto posizioni contrastanti rispetto a quelle del mondo agricolo.

Con riferimento all'andamento dei lavori, osserva come l'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione sia stata in realtà funzionale all'esigenza della maggioranza di garantire la partecipazione alla votazione sull'adozione del testo base di un maggior numero di suoi componenti rispetto a quelli presenti all'inizio della seduta.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'inversione dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno che, a suo avviso, non è stata formalizzata con chiarezza dal presidente Gallinella, al quale ritiene di dover rivolgere, per tale motivo, una critica costruttiva.

Raffaele NEVI (FI) esprime il disappunto del gruppo Forza Italia sulle modalità di gestione dell'esame della proposta di legge in titolo. Ricorda, infatti, che tutti i gruppi hanno sottoscritto tale proposta considerandola un importante veicolo per introdurre nell'ordinamento misure di semplificazione da lungo tempo attese dagli agricoltori e dalle imprese agricole.

Considerato che la disposizione a suo avviso più urgente era contenuta proprio nell'articolo 22, che è stato espunto dal testo base poc'anzi adottato, annuncia il ritiro della propria firma, nonché di quella dei colleghi del suo gruppo dalla proposta di legge in esame.

Osserva, peraltro, che, con tale decisione, la Commissione ha perso una preziosissima occasione di intervenire sulla legge n. 157 del 1992, che nel corso delle legislature è stato oggetto di molteplici tentativi di modifica, andati tutti falliti. Ritiene, inoltre, che la scelta di stralciare

il tema della gestione della fauna selvatica dal provvedimento in esame contrasti con quanto dichiarato da esponenti del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico alla manifestazione organizzata di recente da Coldiretti su tale grave emergenza del mondo agricolo.

Esprime quindi il rammarico per la scelta assunta dalla maggioranza che interrompe il clima di dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizioni che, a suo avviso, ha sempre contraddistinto i lavori della Commissione Agricoltura.

Ribadisce, dunque, per tali ragioni, la totale contrarietà del gruppo Forza Italia non solo sul merito, ma anche sul metodo seguito nell'organizzazione dell'esame della proposta di legge a prima firma Gallinella.

Maria Cristina CARETTA (FDI) fa presente di non aver dato fin qui seguito al ritiro – da lei preannunciato nella seduta svoltasi lo scorso 20 novembre – della propria firma dalla proposta di legge in esame, al fine di confutare l'accusa di strumentalizzazione sollevata dai colleghi del MoVimento 5 Stelle nei confronti dei gruppi di opposizione, e confidando in un ripensamento da parte della maggioranza.

Ritiene che la decisione assunta dalla maggioranza di espungere dal testo base la norma sul controllo della fauna selvatica denoti la mancanza di volontà delle forze politiche al governo di ascoltare il grido di allarme lanciato, anche in sede di audizione, dagli agricoltori e dalle organizzazioni professionali del comparto agricolo, e la propensione a parlare « alla pancia » degli agricoltori, senza impegnarsi nel trovare soluzioni concrete.

Rammenta che nel corso delle audizioni l'ISPRA e la Conferenza Stato-regioni hanno espresso una valutazione favorevole sul testo dell'originario articolo 31 del provvedimento in esame che affrontava il tema della gestione della fauna selvatica, e che due delle quattro associazioni ambientaliste hanno evidenziato l'urgenza di risolvere il problema. Ritiene, pertanto, che le forze di maggioranza abbiano assunto un approccio ideologico e

che siano dominate dalla preoccupazione di non andare a toccare complessi equilibri al loro interno.

Reputa che di tale decisione i gruppi di maggioranza debbano assumersi la piena responsabilità e preannuncia una sua iniziativa a carattere comunicativo volta a rendere nota la mancanza di volontà di dare risposte concrete agli agricoltori sul problema della gestione della fauna selvatica.

Dichiara, quindi, che i deputati del gruppo Fratelli d'Italia ritireranno le rispettive firme dalla proposta di legge in esame.

Pasquale MAGLIONE (M5S) invita i colleghi dei gruppi di opposizione a considerare che nel testo base adottato dalla Commissione sono contenute ben ventuno disposizioni recanti ciascuna un'importante misura di semplificazione, fortemente attesa dal settore agricolo.

Rammenta peraltro, che nella seduta dello scorso 20 novembre la presidenza della Commissione ha deciso di rinviare alla seduta odierna la votazione sull'adozione del testo base per consentire al rappresentante di uno dei gruppi di opposizione di essere presente, dimostrando in tal modo pieno rispetto delle prerogative delle opposizioni. Reputa, pertanto, pretestuosa la posizione assunta dalle forze di minoranza.

Ribadisce la piena disponibilità della maggioranza, manifestata anche dal relatore, di discutere sulla gestione della fauna selvatica in una sede diversa da quella della proposta di legge in titolo, ricordando, a tale proposito, che su tale argomento è stata presentata dal suo gruppo una risoluzione a prima firma Alberto Manca. Osserva, quindi, che il tema potrà essere approfondito nell'ambito della discussione dell'atto d'indirizzo, anche attraverso lo svolgimento di audizioni dalle quali potrebbe emergere una misura condivisa da tutti i gruppi che potrebbe essere successivamente inserita nel testo della proposta di legge sulle semplificazioni attraverso la presentazione di un emendamento.

Ritiene dunque che i gruppi di opposizione abbiano deciso di ritirare le loro firme per ragioni di puro tornaconto elettorale e propagandistiche.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), nel ripercorrere l'iter di esame della proposta di legge a prima firma Gallinella, evidenzia che, in prossimità delle ultime elezioni europee, il MoVimento 5 Stelle ha subito pesanti attacchi da parte delle associazioni ambientaliste aventi ad oggetto l'originario articolo 31 del provvedimento, sul controllo della fauna selvatica. Rileva, quindi, che, per tale ragione, l'articolo è stato dapprima espunto dal testo della proposta di legge, successivamente reintrodotta in un testo totalmente modificato, e a suo avviso privo di qualsiasi fondamento giuridico, e da ultimo nuovamente espunto dal testo adottato nella seduta odierna. Sottolinea quindi come tale vicenda sia frutto di una indebita ingerenza dell'Esecutivo, e in particolare del Ministro dell'Ambiente Costa, nei confronti del Parlamento.

Rammentato che le associazioni agricole hanno sottolineato in audizione l'urgenza di intervenire sulla gestione della fauna selvatica, considerandola, dopo la questione del reddito degli agricoltori, la seconda emergenza in atto, stigmatizza la decisione assunta dalla maggioranza che, a suo avviso, è evidentemente mossa da altre priorità e sulla quale ricade l'intera responsabilità della delicata situazione che si è venuta a creare.

Luca DE CARLO (FDI) ritiene del tutto infondata l'accusa mossa ai gruppi di opposizione dall'onorevole Maglione di avere assunto una posizione strumentale ai soli fini di un vantaggio elettorale, in quanto attualmente non si è in prossimità di una campagna elettorale.

Registra il fallimento del progetto originario, condiviso da tutti i gruppi, di una proposta di legge sulle semplificazioni che fornisse risposte concrete alle esigenze del comparto primario. Ritiene che la scelta di espungere dal testo base la norma sul controllo della fauna selvatica, cioè la

misura più rilevante contenuta in tale proposta di legge, faccia venire meno il clima di condivisione tra le diverse forze politiche che ha sempre contraddistinto i lavori della Commissione Agricoltura.

Esprime rammarico per la mancanza di una volontà politica compatta dei gruppi di maggioranza e di opposizione della Commissione che reputava, invece, necessaria per difendere gli interessi degli agricoltori sul tema della gestione della fauna selvatica dai tentativi di ingerenza perpetrati da talune associazioni ambientaliste e dal Ministro dell'Ambiente Costa.

Ricordato che nel testo originario della proposta di legge in esame era contenuta una norma in materia di controllo della fauna selvatica, segno della volontà anche del MoVimento 5 Stelle di affrontare tale problematica, considera l'espunzione di tale norma un atto di grave mancanza di coraggio da parte del gruppo di maggioranza relativa.

Monica CIABURRO (FdI), rispondendo alle osservazioni svolte dall'onorevole Maglione respinge al mittente le accuse di pretestuosità da lui mosse nei confronti delle opposizioni, rivendicando un atteggiamento di assoluta onestà intellettuale. Rammenta, infatti, che, condividendone i contenuti, i gruppi di opposizione hanno deciso di sottoscrivere l'originaria proposta di legge Gallinella. Evidenzia quindi che, per ragioni del tutto estranee all'andamento dei lavori in sede referente – avviati peraltro da oltre un anno – il MoVimento 5 Stelle ha deciso unilateralmente di fare retromarcia espungendo dal testo base la norma sulla gestione della fauna selvatica.

Ritiene che tale scelta sia il frutto di una cultura ideologica e di un'assoluta mancanza di coraggio nell'affrontare le divergenze interne al MoVimento su una problematica di tale rilevanza come quella dei danni arrecati dalla fauna selvatica non soltanto agli agricoltori, ma in generale ai cittadini, considerato il pericolo che da essa ne deriva per la sicurezza stradale. Ritiene inoltre che tutti i gruppi avrebbero

potuto contribuire a migliorare la soluzione normativa individuata nell'originario articolo 31 della proposta di legge.

Reputa quindi che con l'adozione del testo base avvenuta in data odierna la maggioranza non abbia dato prova di buona politica.

Marzio LIUNI (LEGA) ribadendo le considerazioni svolte nel suo precedente intervento, annuncia il ritiro delle firme da parte dei deputati del gruppo Lega dalla proposta di legge in esame.

Con riferimento a quanto prospettato dall'onorevole Maglione in relazione alla possibilità di svolgere una discussione sul tema della gestione della fauna selvatica nell'ambito dell'esame della risoluzione presentata dal MoVimento 5 Stelle, evidenzia i limiti insiti nello strumento dell'atto d'indirizzo sul piano della mancanza di vincolatività, a livello giuridico, degli impegni assunti dal Governo.

Quanto all'accusa di avere assunto un atteggiamento di pura convenienza elettorale, osserva che la posizione dei gruppi di opposizione sulle questioni inerenti il controllo della fauna selvatica è stata chiara sin dall'inizio della discussione.

Richiamando quanto osservato dall'onorevole Nevi, evidenzia come sia estremamente difficile ipotizzare una revisione della legge n. 157 del 1992, considerato anche che spesso i provvedimenti assunti dalle regioni su tale materia sono oggetto di ricorsi ai TAR da parte di associazioni ambientaliste che li avversano, senza tuttavia offrire concrete soluzioni alternative.

Ritiene, inoltre, che la decisione di espungere l'articolo 22, che considera la norma di fondamentale importanza dell'intera proposta di legge, dal testo base adottato dalla Commissione, comporterà un deterioramento dei rapporti tra le forze politiche rappresentate in Commissione.

Maria Chiara GADDA (IV), nel richiamare la complessità delle problematiche relative alla gestione della fauna selvatica, ritiene che le stesse non sono state affrontate in modo adeguato dal Ministro del-

l'agricoltura precedentemente in carica, che non ha fornito risposte alle istanze provenienti dal mondo agricolo. Rammenta inoltre come, nel corso delle audizioni, le associazioni agricole avevano sollevato delle perplessità sull'articolo 22, espunto dal testo base testé adottato dalla Commissione, ritenendo che lo stesso non recasse una formulazione adeguata.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ribadisce come l'espunzione dell'articolo 22 dal testo base rappresenti un atto grave che denota una mancanza di volontà da parte dei gruppi di maggioranza della Commissione Agricoltura di affrontare il tema della gestione della fauna selvatica. Non ritiene che tale tema possa essere adeguatamente affrontato in sede di discussione di un atto d'indirizzo che, peraltro, dovrebbe contenere impegni sui quali già è emersa la contrarietà del Governo.

Luciano CILLIS (M5S) rispondendo all'onorevole Viviani, non ritiene corretto sminuire l'importanza degli atti di indirizzo. Richiama, a tale proposito, l'importante lavoro svolto da tutti i gruppi rappresentati in Commissione che ha portato all'approvazione di risoluzioni su questioni di grande rilevanza, come quella a sostegno del comparto del latte ovicaprino.

Evidenziata la complessità del tema della gestione della fauna selvatica, ritiene che non si sarebbe potuto affrontare in maniera esaustiva tale problematica con il solo articolo 22, contenuto nel precedente nuovo testo della proposta di legge in esame. Ritiene inoltre grave che, ritirando le loro firme, i gruppi di opposizione addossino sui soli gruppi di maggioranza la grande responsabilità di portare avanti l'esame della proposta di legge sulle semplificazioni.

Flavio GASTALDI (LEGA) sottolinea che il suo gruppo, avendo originariamente sottoscritto la proposta di legge in esame, ha condiviso il complesso delle misure di semplificazione in essa contenute.

Rispondendo all'osservazione svolta dal collega Cillis in relazione all'importanza

degli atti d'indirizzo, osserva che talune risoluzioni approvate nel corso della legislatura, peraltro all'unanimità, su questioni rilevanti come, ad esempio, quella delle iniziative in materia di marchiatura delle uova, sono rimaste, almeno in parte, prive di attuazione da parte del Governo.

Pur ritenendo comprensibile che vi siano dei problemi interni alla maggioranza su un tema delicato come quello del controllo della fauna selvatica, ritiene sbagliata la decisione di adottare un testo base privo della norma ad esso riferita. Ritiene inoltre che tale scelta abbia compromesso il clima di piena collaborazione tra maggioranza e opposizione in Commissione. Invita, infine, il Presidente a concordare con le varie forze politiche eventuali variazioni dell'ordine dei lavori.

Maria Cristina CARETTA (FDI) ribadisce come la scelta di espungere dal testo base l'articolo riferito alla gestione della fauna selvatica non sia coerente con gli impegni assunti dalla maggioranza in tema

di semplificazione ed osserva che le divisioni all'interno della maggioranza su tale tema prevalgono sull'esigenza di dare risposte concrete ai cittadini.

Richiamando le considerazioni svolte nella seduta dello scorso 20 novembre, ribadisce che la gestione della fauna selvatica è materia di competenza del Ministero delle politiche agricole e non del Ministero dell'Ambiente.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, oggetto di un lungo ed articolato dibattito, comunica che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 131.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

rilevato che:

il provvedimento è stato adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

le suddette disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato;

le risorse destinate in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi e iscritte sul capitolo 2200 dello stato di previsione del MIPAAF ammontano complessivamente, per il 2019, a 202.282 euro;

lo schema di riparto proposto è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta con decreto dirigenziale MIPAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, recante « criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo »;

con decreto dirigenziale del MIPAAFT n. 29014 del 19 luglio 2019 è stata approvata la graduatoria di merito delle richieste presentate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella.

ULTERIORE NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 982 GALLINELLA ADOTTATO DALLA COMMISSIONE QUALE TESTO BASE

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA

Art. 1.

(Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali)

1. I contratti, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati in ambito nazionale obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria delle filiere agricole, ippiche e della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.

Art. 2.

(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale ».

Art. 3.

(Periodo vendemmiale)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: « 10 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

Art. 4.

(Semplificazione in materia di cooperative agricole)

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro ».

Art. 5.

(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)

1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.

Art. 6.

(Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristiche)

1. Per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.

2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 7.

(Disposizione per la tutela delle microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: « ed agli utenti » sono sostituite dalle seguenti: « , agli utenti e alle microimprese ».

Art. 8.

(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale » sono inserite le seguenti: « o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile ».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente ».

Art. 10.

(Esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-*bis*) grassi animali di origine suina ».

Art. 11.

(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)

1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ AGRICOLA

Art. 12.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 13.

(Semplificazione in materia di fatturazione)

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « ultimo periodo, » sono soppresse.

Art. 14.

(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione ».

Art. 15.

(Semplificazione in materia di donazioni e patti di famiglia)

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:

«3-ter.1. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile».

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA

Art. 16.

(Semplificazioni in materia di controlli)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: « imprese agricole », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e agroalimentari »;

b) al comma 3, primo periodo, la parola: « sola » è soppressa;

c) alla rubrica, dopo le parole: « imprese agricole » sono inserite le seguenti: « e agroalimentari ».

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

Art. 17.

(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: « anche ai terreni » fino a: « patrimonio indisponi-

bile » sono sostituite dalle seguenti: « ai terreni di qualsiasi natura »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione ».

Art. 18.

(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO V

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECCNIA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 19.

(Raccolta dei dati in allevamento)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio

2018, n. 52, le parole: « con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale » sono soppresse.

Art. 20.

(Consulenza aziendale)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « . I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati ».

Art. 21.

(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 21 maggio 2008 ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il decreto-legge in titolo scadrà il prossimo 13 dicembre. Avverte quindi che in relazione al previsto andamento dei lavori della Commissione di merito, che dovrebbe dare il mandato al relatore mercoledì 4 dicembre, la Commissione dovrà

esprimere il suo parere al più tardi entro la mattina di tale mercoledì.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, evidenzia, in via preliminare, come il cosiddetto decreto-legge « clima » all'esame odierno s'inserisca in una più ampia strategia per lo sviluppo sostenibile che trova la sua continuazione anche nell'ambito del disegno di legge di bilancio che sarà esaminato dalla Camera nelle prossime settimane e che ha cominciato a dare forma e sostanza al progetto, sin dall'inizio dichiarato dal Governo, di realizzare un *Green new deal*, in coerenza con il medesimo orientamento espresso dalla nuova Commissione europea che si è insediata proprio nella giornata di ieri.

In via preliminare osserva che dopo anni nei quali l'attenzione alle questioni climatiche è risultata altalenante e ondivaga, spesso sospinta perlopiù da fatti più o meno contingenti, oggi si è in grado di affermare, senza tema di smentita, che essa è divenuta un tema centrale e trasversale di tutte le politiche pubbliche. Rileva, infatti, che non esistono comparti stagni, e tutte le politiche, nei diversi livelli di governo, possono essere ridisegnate e

plasmate in funzione di una visione olistica dello sviluppo in grado di conciliare la crescita con la sostenibilità ambientale e sociale: dal fisco alle infrastrutture, dalle politiche del lavoro a quelle energetiche, dall'agricoltura all'industria, dall'istruzione al turismo, non c'è ambito delle politiche pubbliche che non possa essere orientato in modo selettivo nella direzione di uno sviluppo che abbia come unico obiettivo quello di elevare la qualità della vita e dell'ambiente che ci circonda, preservandolo per le generazioni future.

Evidenzia quindi che questa nuova consapevolezza è ormai maturata su scala planetaria: a livello internazionale, grazie anche all'Accordo di Parigi sul clima e al rinnovato impegno per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e in particolare a livello europeo, atteso che proprio l'Europa, già pioniera del principio dello sviluppo sostenibile, si è da ultimo candidata a divenire entro il 2050 il primo continente al mondo ad emissioni zero di gas serra.

Fa presente che purtroppo, ancora una volta, sono i segni più evidenti e drammatici del riscaldamento globale – quali le crescenti alterazioni climatiche, lo scioglimento dei ghiacci, l'acidificazione degli oceani e la desertificazione – che unitamente alla perdita di biodiversità e all'inquinamento pervasivo degli ecosistemi terrestri e marini che inducono tutte le economie del pianeta ad agire, ed in fretta, per avviare quel cambio di paradigma, anche culturale, necessario per una vera riconversione ecologica dei nostri modelli di produzione e consumo e, in definitiva, dei nostri stili di vita.

In questa prospettiva, ritiene che le linee direttrici per la transizione ecologica prospettate dal Governo non possano che essere condivise.

Evidenzia, infatti, che in tale ambito occorrono massicci investimenti pubblici, ovvero il sostegno a quelli privati, per la riconversione energetica, l'innovazione ecosostenibile, l'economia circolare, la promozione della rigenerazione urbana e delle cosiddette *smart cities* e la messa in sicurezza del territorio; parimenti, occorre

un più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, così come un maggiore impegno per la protezione della biodiversità, la lotta all'inquinamento e il contrasto ai cambiamenti climatici, anche facendo ricorso a nuovi strumenti di finanza sostenibile.

Sottolinea che tutto ciò dovrà, naturalmente, armonizzarsi con quanto si va profilando in sede europea: è noto, infatti, che nelle linee programmatiche 2019-2024 della nuova Commissione europea, le politiche per il clima costituiscono un asse fondamentale, intorno al quale si muovono le diverse politiche settoriali.

Aderendo all'obiettivo di fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero del mondo entro il 2050, la Presidente Ursula von der Leyen ha infatti proposto ambiziosi interventi di riforma, tra cui la presentazione, entro i primi 100 giorni di mandato, di un « Green Deal » per l'Europa, ossia una « legge europea » sul clima che traduca in disposizioni giuridicamente vincolanti il predetto obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Ricorda, inoltre, che nel contempo la Presidente della Commissione europea ha annunciato il lancio di un imponente piano di investimenti per un'Europa sostenibile (*Sustainable Europe investment plan*), per circa mille miliardi di euro in 10 anni, da abbinare anche a una parziale trasformazione della Banca europea degli investimenti (BEI) in una vera e propria banca per il clima. Segnala, peraltro, che in tale prospettiva si collocano anche le proposte formulate in tema di revisione del sistema di scambio di quote di emissioni, per includervi il settore dei trasporti marittimi (e in futuro anche l'edilizia e il sistema dei trasporti) e l'introduzione di un'imposta sul carbonio alle frontiere (*Carbon border tax – CBT*), per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e garantire che le imprese europee possano competere in condizioni di parità. Fa presente che su tutti questi indirizzi, ancora oggetto di definizione e negoziazione – ivi compresa la proposta di istituire un Fondo di transizione (*Just transition Fund*) da affiancare ai fondi di coesione per garantire l'equità del passaggio verso la neutralità climatica

– la XIV Commissione avrà occasione, laddove ritenuto opportuno, di pronunciarsi anche nella fase ascendente di definizione delle diverse proposte.

Passando ad illustrare il provvedimento in esame segnala, anzitutto, che, in ragione della scadenza ravvicinata del termine di conversione del decreto-legge, verosimilmente ad esso non saranno apportate ulteriori modifiche rispetto a quelle introdotte in prima lettura al Senato.

Espone, quindi, i principali interventi in esso previsti, ricordando che il decreto-legge, che consta di 18 articoli, interviene con misure urgenti nei settori considerati maggiormente vulnerabili rispetto ai cambiamenti climatici, quali: l'agricoltura, la biodiversità, le costruzioni, le infrastrutture, l'energia, la prevenzione dei rischi industriali rilevanti, la salute, la messa in sicurezza e la manutenzione del suolo e i trasporti. Segnala, inoltre, per quanto più di stretta competenza della Commissione, che il provvedimento reca altresì una serie di disposizioni volte a sanare talune procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di qualità dell'aria.

In particolare, rileva che l'articolo 1 prevede l'approvazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, disponendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi da esso fissati; l'articolo istituisce, inoltre, un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone composizione e funzioni. Evidenzia che il citato programma dovrà individuare le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE, recante l'obbligo per gli Stati membri di evitare eccessive concentrazioni nell'aria di sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10, e della legislazione europea e

nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico: per ciascuna misura il piano dovrà identificare le risorse economiche disponibili a legislazione vigente e indicare la relativa tempistica attuativa.

Al riguardo, ricorda che la direttiva 2008/50/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria. Ricorda, inoltre, che in relazione a tale direttiva, l'Unione europea ha aperto, nei confronti dell'Italia, due procedure di infrazione, legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite nell'aria di polveri sottili – PM10 (procedura n. 2014/2147) e di biossido di azoto – NO2 (procedura n. 2015/2143). Con le procedure, la Commissione europea ha contestato all'Italia, oltre alla violazione delle norme della direttiva relative al rispetto dei valori di soglia massima di sostanze inquinanti, anche quelle relative al contenuto obbligatorio dei cosiddetti « piani per la qualità dell'aria », che gli Stati membri, nel caso in cui i limiti e i margini di tolleranza sui livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente non siano rispettati, predispongono e presentano alla Commissione europea al fine di ripristinare il relativo valore limite o valore-obiettivo « nel più breve tempo possibile ». Peraltro, ricorda altresì che il mancato rispetto, da parte del nostro Paese, delle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell'aria ambiente, aveva già costituito oggetto di una procedura di infrazione (n. 2008/2194 del 02/02/2009) a seguito della quale la Corte di giustizia aveva accertato l'inadempimento dell'Italia. La procedura era stata archiviata il 20 giugno 2013, dietro promessa, da parte italiana, dell'adozione di un pacchetto di misure volto a ripristinare il rispetto dei massimali da essa previsti. Per entrambe le procedure, la Commissione europea ha presentato ricorso innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per far dichiarare l'Italia inadempiente.

Ricorda pertanto che al fine di evitare eventuali sentenze di condanna, il 4 giugno scorso il Presidente del Consiglio dei ministri, sei ministeri, le regioni e le province autonome hanno sottoscritto il « Protocollo aria pulita » che istituisce il « Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria » nel quale sono state individuate misure da porre in essere nel breve e medio periodo per contrastare l'inquinamento atmosferico in Italia. Il Protocollo è stato firmato nell'ambito di un incontro bilaterale con la Commissione europea (*Clean air dialogue*) svoltosi a Torino nel giugno scorso. Le Parti firmatarie del Protocollo, che ha durata di 24 mesi prorogabili, si sono impegnate ad adottare misure di carattere normativo, programmatico e finanziario, nell'ambito delle risorse vigenti, a cooperare nell'individuazione delle future strategie nazionali e a partecipare congiuntamente ai periodici confronti con la Commissione europea volti alla rappresentazione delle iniziative avviate a livello nazionale.

Evidenzia quindi che l'articolo 1-bis, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, prevede che il CIPE sia ridenominato Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ricorda, in proposito, che proprio sulle politiche europee *in itinere* dirette ad attuare l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile la XIV Commissione è in procinto di svolgere un'apposita indagine conoscitiva.

Fa inoltre presente che il decreto-legge prevede poi l'istituzione di taluni fondi: il fondo denominato « Programma #iosono-Ambiente », con la finalità di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado sulle questioni ambientali, con particolare riguardo a strumenti e azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 1-ter); il fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », per finanziare un

« bonus mobilità » per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e di biciclette anche a pedalata assistita, con una dotazione complessiva di 255 milioni di euro spalmata sino al 2024 (articolo 2, comma 1); un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021, per il quale si prevede che gli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo siano erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo (articolo 4-bis); il fondo denominato « Programma sperimentale Mangia-plastica » per contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, per l'attuazione del quale si prevede che i comuni presentino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di tali eco-compattatori onde ottenere un contributo (articolo 4-quinquies).

Richiama, poi, l'articolo 2 del decreto-legge, che destina 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, al fine di ridurre le emissioni climalteranti. I progetti sono presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle citate procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi sulla qualità dell'aria.

L'articolo 3 interviene sulla promozione del trasporto scolastico sostenibile, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al finanziamento di progetti sperimentali, anche in tal caso presentati dai comuni interessati dalle ci-

tate procedure di infrazione comunitaria, per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici o non inferiori ad « euro 6 », immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019.

Illustra poi l'articolo 4, che prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, demandando a un decreto ministeriale la definizione delle modalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi, tenendo conto anche della localizzazione nelle zone oggetto delle predette procedure di infrazione comunitaria.

Fa presente che l'articolo 4-ter reca misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani, istituendo nel territorio di ciascun parco nazionale la Zona economica ambientale (ZEA), all'interno della quale sono previste forme di sostegno ad imprese nuove o esistenti impegnate in programmi o investimenti compatibili con l'ambiente e che rispettano determinati requisiti e che tali forme di sostegno sono concesse nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato.

Richiama altresì l'articolo 4-quater, che prevede l'istituzione del Programma Italia Verde, in base al quale, annualmente, è assegnato il titolo di « Capitale verde d'Italia » ad una città italiana capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione.

Fa poi presente che il decreto-legge detta ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure di infrazione in materia ambientale. Tra di esse, in particolare, l'articolo 5, che disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea. A tale proposito, ricorda che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/

2077, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l'Italia al pagamento di una serie di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. In particolare, l'Italia è stata condannata e sanzionata per la presenza sul territorio nazionale di 200 siti di discariche abusive. Ad oggi, dopo quattro anni, sono stati bonificati o messi in sicurezza 152 siti; 48 sono ancora da regolarizzare, con conseguente riduzione della sanzione semestrale, da corrispondere all'Unione europea ogni sei mesi.

Per quanto concerne le acque reflue, ricorda che per le inadempienze nell'attuazione della direttiva 91/271/CEE, l'Italia ha subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea ed è stata poi aperta un'ulteriore procedura di infrazione (n. 2014/2059): con successiva sentenza, la stessa Corte ha condannato l'Italia al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30,1 milioni di euro per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie. Fa presente che dopo tale sentenza, la Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione per violazione della direttiva 91/271/CEE, in particolare, per assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui.

Illustra poi l'articolo 5-bis, che dispone la proroga di tre anni del termine per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Administrativa per la gestione dei rifiuti in Campania, e l'articolo 5-ter, che istituisce il programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente », per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, nonché per il contrasto gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici.

Rammenta che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali in coerenza con le previsioni

della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, mentre l'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detersivi o prodotti alimentari, sfusi o alla spina: il limite massimo di spesa per tale contributo è pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e le disposizioni si applicano nel rispetto della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato *de minimis*. A tale riguardo, richiama la recente direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, che reca proprio misure concernenti la riduzione del consumo e restrizioni all'immissione sul mercato di prodotti di plastica monouso.

Infine, evidenzia che l'articolo 8 prevede il differimento al 15 gennaio 2020 del termine per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e per l'effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici; ricorda inoltre che l'articolo 8-bis contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In conclusione, all'esito del dibattito odierno si riserva di formulare una proposta di parere che preannuncia essere favorevole.

Guido Germano PETTARIN (FI) fa presente che, considerati i ristretti tempi a disposizione indicati dalla presidenza, sosterebbe l'eventualità, ove la Commissione concordasse, di esprimere il parere già nella seduta odierna.

Sergio BATTELLI, *presidente*, chiede alla relatrice se è nella condizione di presentare una proposta di parere già nel corso della presente seduta.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, fa presente che, qualora vi sia il consenso di tutti i gruppi politici della Commissione, non vi sono da parte sua impedimenti a formulare una proposta di parere già nella seduta odierna.

Dimitri COIN (LEGA) ritiene che la complessità e l'importanza delle disposizioni recate dal provvedimento in oggetto rendano consigliabile dedicare il tempo ancora disponibile, nei termini resi noti dalla presidenza, allo svolgimento, da parte del suo gruppo, di interlocuzioni e approfondimenti con i deputati del medesimo gruppo della Commissione competente per il merito. Chiede quindi che il parere possa essere reso in altra seduta entro il prossimo mercoledì.

Filippo SCERRA (M5S) pur facendo presente che il suo gruppo sarebbe comunque pronto ad esprimersi già in questa seduta ritiene, ritiene che la richiesta del deputato Coin possa essere accolta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto della richiesta del deputato Coin, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro della Difesa, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'OSCE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi »	4
--	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220, Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	12
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti. Emendamenti C. 2222-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere</i>)	11

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commis- sione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	13
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	16

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo. Audizione di rappresentanti del Comitato Atlantico italiano (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	18
---	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con la deputata arabo-israeliana alla Knesset Aida Tuma-Soliman e con rappre- sentanti della Rete Romana di Solidarietà con il popolo palestinese	19
---	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	20
--	----

ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani): Audizione di rappresentanti dell'Associazione sindacale operatori della Difesa Interforze professione militare (ASSODIPROMIL), del Sindacato italiano autonomo Carabinieri (SIACC) e della Federazione lavoratori militari (FLM) ..	21
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
SEDE REFERENTE:	
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate dai Relatori 16.022, 20.28, 21.12, 22.23, 37.13 e 57.49 e relativi subemendamenti</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	57
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	60
5-02012 Nitti: Sul « Cristo crocifisso » rimosso dall'altare di via dei Cappellari a Roma .	60
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	63
5-02260 Gallo: Sulla riqualificazione delle aree archeologiche e la valorizzazione culturale del comune di Capua	61
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	64
5-02974 Patelli: Sullo stato di conservazione della Cavallerizza Reale di Torino.	
5-03028 Montaruli: Sulla gestione della Cavallerizza Reale di Torino	61
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-02130 Pellicani: Sulla crisi dei supermercati Simply	70
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	72
5-02832 Ziello: Sulla tutela dei prodotti <i>Made in Italy</i> , con particolare riferimento a una vicenda riguardante la Vespa Piaggio	70
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	75
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-02032 Viscomi: Attuazione dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, recante misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna	77

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	79
5-01392 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento della società Treofan a Battipaglia (SA)	77
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
XIII Agricoltura	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	83
Sull'ordine dei lavori	83
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 131 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	83
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	92
SEDE CONSULTIVA:	
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	84
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella e abb. (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)	86
ALLEGATO 2 (Ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella adottato dalla Commissione quale testo base)	93
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0084350